

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 marzo 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2008, n. 31.

Disciplina in materia di polizia locale Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 settembre 2008, n. 0238/Pres.

Legge regionale n. 7/2008 art. 27. Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013 ... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2008, n. 0244/Pres.

Approvazione del Piano di azione regionale recante modalità operative e attuative per gli interventi previsti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 320/2006 e del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2008, n. 0253/Pres.

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale n. 4/2001 e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale n. 12/2006, per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle Ater regionali in regime di edilizia sovvenzionata (E/1/2/A) Pag. 14

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2008, n. 7.

Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica Pag. 16

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 8.

Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2008, n. 9.

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2008, n. 10.

Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5 Pag. 24

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2008, n. 11.

Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua Pag. 25



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2008, n. 17.

**Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza
del decreto legislativo n. 156/2006 e s.m.i. e disposizioni in
materia di personale.....** Pag. 27


REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008, n. 8.

**Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque mine-
rali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sor-
gente.....** Pag. 34

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2008, n. 9.

**Modifica al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 24.....** Pag. 45



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2008, n. 31.

Disciplina in materia di polizia locale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 6 agosto 2008)***IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, da parte dei Comuni e delle Province, anche in forma associata o per delega alle Comunità Montane, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne l'efficace espletamento sul territorio regionale.

2. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni e alle Province, per quanto di competenza di questi, secondo quanto disposto dalla presente legge, in attuazione dell'art. 118, comma 1, della Costituzione.

3. La polizia locale contribuisce alla promozione del sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza).

4. Le attività di coordinamento tra lo Stato, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 28/2004 così come modificato dall'art. 31 della presente legge, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

Art. 2.

Funzioni di polizia locale

1. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.

2. Gli operatori di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza.

3. Gli operatori addetti alle funzioni di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia tributaria, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.

4. Gli operatori di polizia locale devono possedere i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge.

Art. 3.

Principi organizzativi

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, i Comuni e le Province, singoli o associati, istituiscono corpi e servizi di polizia locale e, con regolamento, nel rispetto delle norme della presente legge, ne definiscono l'ordinamento e l'organizzazione con modalità tali da garantire su tutto il territorio di competenza, l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del territorio.

2. Il Sindaco e il Presidente della Provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia locale, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove prestano servizio in solo addetto.

4. Qualora gli operatori di polizia municipale siano di numero inferiore a sette, i Comuni istituiscono un apposito servizio per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicurino lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell'anno.

5. Gli operatori di polizia locale prestano servizio in uniforme, salvo che il regolamento dell'ente o il responsabile della struttura, per particolari esigenze, non dispongano diversamente.

Art. 4.

Competenza territoriale

1. Gli operatori di polizia locale prestano servizio nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.

Art. 5.

Gestione associata

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale per garantirne lo svolgimento omogeneo e coordinato su tutto il territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'art. 13, sono stabilite annualmente:

a) le caratteristiche della gestione in forma associata delle funzioni e delle strutture di polizia locale;

b) le risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate nonché i criteri e le modalità di erogazione delle stesse;

c) le deroghe alle competenze territoriali conseguenti all'attivazione delle procedure associative.

2. La devoluzione di fondi alla polizia provinciale è subordinata alla condizione che la gestione associata sia diretta a realizzare in modo continuativo una funzione di supporto nei confronti dei Comuni, con priorità per quelli che siano privi di strutture di polizia municipale o con strutture non dotate di operatori e attrezzature adeguati. Le Province, inoltre, possono presentare alla Regione domanda di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 28/2004, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio provinciale.



3. La gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale ovvero la gestione per delega alla Comunità montana, è definita sulla base di convenzione tra gli enti interessati.

4. Detta convenzione deve necessariamente prevedere:

a) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;

b) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni associati, anche attraverso una centrale operativa unica;

c) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell'ambito della gestione associata.

5. Nel caso di gestione associata, l'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.

Art. 6.

Organizzazione della polizia locale

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.

2. I Comuni, anche in forma associata, le Comunità montane, per delega, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

3. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'art. 13, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire nelle 24 ore. Gli standard relativi alle ore minime di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese che interessano più corpi di polizia municipale o attraverso la gestione associata delle funzioni. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

Art. 7.

Sicurezza degli operatori di polizia locale

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'art. 13, può stabilire gli standard minimi affinché gli operatori possano svolgere in sicurezza ogni tipo di compito loro assegnato.

Art. 8.

Utilizzazione del volontariato

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dalla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio ed è impiegata con riferimento esclusivo ad eventi civili, religiosi e ludico-sportivi.

2. I volontari individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato e che prestano servizio nell'ambito della protezione civile, che siano promotori o collaborino all'organizzazione degli eventi di cui al comma 1, potranno essere impiegati a condizione che:

a) operino sulla base delle indicazioni e nel quadro del coordinamento tecnico-operativo del comandante o del responsabile della struttura di polizia locale o di altro operatore della medesima polizia da esso formalmente individuato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano

stati espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) possiedano i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;

d) siano adeguatamente assicurati e qualora svolgano il loro incarico mediante divise e/o segni distintivi questi siano differenti da quelli delle forze di polizia locale e nazionale;

e) per lo svolgimento, su proposta del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, delle funzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 2, abbiano beneficiato dell'offerta formativa della costituenda Fondazione, di cui all'art. 24, frequentando specifici corsi di formazione e aggiornamento.

3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai membri di esse che svolgano le attività di cui al presente articolo, negli eventi di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'art. 13, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.

Art. 9.

Servizi per conto di terzi

1. Gli Enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della Polizia locale, che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali; in relazione ad attività di natura imprenditoriale che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;

b) manifestazioni pubbliche.

2. Gli Enti locali possono esentare dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

Art. 10.

Forme di collaborazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 forniscono alle strutture regionali competenti e all'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'art. 2 della legge regionale n. 28/2004 ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

Capo II

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 11.

Indirizzo e coordinamento

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di sostegno alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale.

2. La Giunta regionale esercita, in particolare, previo parere del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'art. 13, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di:

a) sistema informativo della polizia locale;

b) criteri per l'accesso e per la relativa formazione iniziale;



c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte degli addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;

d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento dei rapporti con i cittadini.

3. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione realizzata anche attraverso il supporto dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'art. 2 della legge regionale n. 28/2004, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzati:

a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;

b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.

4. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale.

Art. 12.

Attività formativa

1. La Regione programma e realizza l'attività formativa e l'aggiornamento professionale nelle forme previste dalla presente legge.

2. La Regione, sulla base delle indicazioni degli Enti locali e sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'art. 13, definisce il fabbisogno formativo per le diverse figure professionali degli operatori di polizia locale.

3. La Regione si avvale per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 della Fondazione «Scuola Interregionale di Polizia locale», di cui agli articoli 24 e seguenti, cui essa partecipa quale socio fondatore.

Art. 13.

Comitato tecnico consultivo di polizia locale

1. È istituito il Comitato tecnico consultivo in materia di polizia locale, quale organo consultivo della Giunta regionale, ai fini della realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, che lo presiede;

b) dai comandanti della polizia municipale dei Comuni capoluogo;

c) da un comandante della polizia provinciale, designato dall'UPI;

d) da quattro comandanti della polizia municipale designati dall'ANCI rispettivamente uno per ogni Provincia;

e) da un esperto designato dalle associazioni professionali;

f) un esperto designato da ognuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli operatori di polizia locale.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni degli esperti di cui al comma 2 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei Componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione dell'assessore regionale competente in materia. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.

5. Il Comitato opera tenendo conto anche delle esigenze di coordinamento con le politiche di sicurezza urbana e sulla base delle indicazioni desunte dalle analisi dei fenomeni di maggiore criticità, rilevati attraverso l'attività di ricerca dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'art. 2 della legge regionale n. 28/2004.

Art. 14.

Segni distintivi

1. La Giunta regionale disciplina:

a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;

b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione;

c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;

d) i segni distintivi di grado relativi alle posizioni economiche in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;

f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;

g) le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione alla polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale;

h) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

2. È fatta salva la possibilità di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte.


3. Uniformi e segni distintivi devono essere distinti da quelli delle forze di polizia e delle Forze armate.

4. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie e dagli ausiliari del traffico, che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tale fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.

Art. 15.

Patenti di servizio

1. La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni, attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private, che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).



Capo III

I CORPI DI POLIZIA LOCALE

Art. 16.

Attività di polizia municipale

1. I comuni, singoli o associati, istituiscono il corpo di polizia municipale prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) organizzazione e svolgimento delle attività di accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite all'ente di appartenenza o delegate dalla Regione;

b) attività di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza, come previsto dal decreto legislativo n. 285/1992;

c) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e annonaria con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di vigilanza sull'attività edilizia;

e) tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;

f) tutela della sicurezza urbana, ivi comprese le attività di polizia giudiziaria e le attività di pubblica sicurezza nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato;

g) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

h) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

i) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i corpi di polizia municipale:

a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;

b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a sette salvo quanto previsto al comma 4;

c) gestiscono una centrale radio operativa;

d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.

3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'Ente locale di appartenenza.

4. La Giunta regionale può stabilire, con proprio atto, i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 2, lettera b).

Art. 17.

Attività di polizia provinciale

1. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite alla Provincia;

b) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

c) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

d) attività di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza, come previsto dal decreto legislativo n. 285/1992;

e) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale.

Art. 18.

Figure professionali e struttura della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatte salve le specifiche responsabilità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale, si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato o con altre forme previste dalla legge:

a) agente;

b) addetto al coordinamento e controllo;

c) comandante con funzioni di responsabile della struttura.

2. Possono essere individuati uno o più vicecomandanti scegliendoli tra gli addetti al coordinamento e controllo.

3. Le strutture di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'art. 6, sono disciplinate dal regolamento comunale, provinciale o dalla convenzione di cui all'art. 5 comma 3, per le Comunità montane e le gestioni associate.

Art. 19.

Comandante di polizia locale

1. Il comandante attua gli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione interna, della comunicazione interna ed esterna, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla struttura e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia. È inoltre responsabile dell'attuazione degli accordi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 28/2004 così come modificato dall'art. 31 della presente legge, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui all'art. 8.

2. La funzione di comandante è attribuita a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salvo diversa disposizione del regolamento del Comune o della Provincia, il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito della propria amministrazione.

Art. 20.

Monitoraggio delle malattie professionali

1. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

Art. 21.

Regolamenti di polizia locale

1. Gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;

b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;

c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;

d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;

e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;

f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;

g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;

h) caratteristiche socio-economiche del territorio;

i) presenza scolastica ed universitaria;



- j) presenza di poli ospedalieri;
- k) presenza di nodi stradali critici;
- l) presenza di attività istituzionali;
- m) presenza di campi nomadi;
- n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.

2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un regolamento per l'applicazione dell'art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza del personale della polizia locale.

Capo IV

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 22.

Professionalità degli operatori di polizia locale

1. La professionalità degli operatori di polizia locale è assicurata tramite:

- a) un corso di prima formazione finalizzato a fornire idonea preparazione giuridica di base con riferimento allo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
- b) corsi di aggiornamento periodici.

2. Qualora i regolamenti prevedano che gli operatori di polizia locale portino l'arma, questi ultimi partecipano, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto d'arma, a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Art. 23.

Formazione e aggiornamento periodico degli operatori di polizia locale

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 13, disciplina:

- a) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici e di prima formazione;
- b) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- c) il corso di formazione specifica per comandante di polizia locale;
- d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi;
- e) i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

2. Il personale assunto a qualsiasi titolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di prima formazione, secondo quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.

3. Il personale che abbia già prestato o che presti, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per operatori di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 2.

Art. 24.

Fondazione «Scuola interregionale di polizia locale»

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione), partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata «Scuola interregionale di

polizia locale» delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la Fondazione:

- a) persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui all'art. 25;
- b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 25.

Finalità della fondazione «Scuola interregionale di polizia locale»

1. La Fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna regione, deve perseguire le seguenti finalità:

a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;

b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;

c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra «sapere» e «capacità operative», in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;

d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;

e) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;

f) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;

g) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.

2. La Fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

Art. 26.

Ulteriori disposizioni in materia di formazione


1. L'offerta formativa della Fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'art. 18, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b).

Art. 27.

Fondo di dotazione e contributi annuali

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione nella misura stabilita dall'atto di costituzione della Fondazione.

2. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione le risorse per finanziare le attività formative di interesse regionale di cui alla presente legge. L'importo del contributo è determinato ai sensi della legge regionale n. 21/1986 compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio regionale.



Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale, di cui all'art. 6, comma 3, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della medesima sul B.U.R.L.

2. L'adeguamento da parte degli Enti locali alla presente legge costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti alle funzioni di polizia locale.

3. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14, restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui agli allegati A, B e C della legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 (Disciplina della polizia locale) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai procedimenti di concessione di contributi ed erogazione finanziaria in corso di istruttoria e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 40/1995.

Art. 29.

Relazione annuale

1. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'assessore regionale competente in materia di polizia locale da lui delegato, relaziona annualmente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa in ordine agli interventi attuati ai sensi della presente legge e sui relativi effetti.

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, mediante:

a) prelievamento di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e contestuale iscrizione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 1.102 «Spese per l'attività di Governo»;

b) utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 1.202 «Politiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale n. 28/2004

1. L'art. 8 della legge regionale 28/2004 è così sostituito:

«Art. 8.

Promozione del coordinamento in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni di cui all'art. 118, comma 3, della Costituzione e del principio di sussidiarietà, la Regione:

a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;

b) promuove accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale; le Province possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;

c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità

d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1, privilegiano:

a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffusi;

b) la gestione integrata del controllo del territorio, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologici, e degli interventi di emergenza nel campo sociale, della mobilità e della sicurezza;

c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;

d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondata sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;

e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;

f) l'attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. Il Presidente della Giunta regionale convoca periodicamente la Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28/2004, ai fini della promozione e dello sviluppo degli accordi di cui al presente articolo.

4. Nel caso di cui al comma 3, la Consulta è integrata dai comandanti di polizia municipale dei Comuni che fanno parte della Consulta medesima e dai Presidenti delle Province. Alla riunione della Consulta sono invitati, inoltre, i Prefetti delle quattro Province.».

Art. 32.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale n. 40/1995, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, dell'art. 28, della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1° agosto 2008

BURLANDO

(Omissis).

09R0122

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 settembre 2008, n. 0238/Pres.


Legge regionale n. 7/2008 art. 27. Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 1° ottobre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto Regolamento, a norma del quale il FESR contribuisce alla realizzazione dell'Obiettivo «Competitività regionale e occupazione», finalizzato al rafforzamento,



al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, della competitività e delle attrattive delle regioni e dell'occupazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo «Competitività regionale e occupazione»;

Visto la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2006, n. 2562, recante gli indirizzi procedurali per la redazione dei documenti di programmazione;

Considerato che, con propria deliberazione 25 maggio 2007, n. 1274, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo «Competitività regionale e occupazione», comprensivo dei relativi allegati;

Atteso che, a norma dell'art. 32, comma 5, del Regolamento (CE) 1083/2006, spetta alla Commissione europea adottare ciascun programma operativo;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161, con la quale si prende atto della suddetta Decisione e della ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione;

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)»;

Visto in particolare l'art. 27 della precitata legge regionale che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale summenzionata, dispone l'emanazione dei regolamenti regionali per la disciplina dei seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del programma:

a) gestione del Fondo;

b) ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione del Programma e strutture regionali attuatrici;

c) procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008 n. 1427 con la quale la Giunta medesima, in adempimento a quanto previsto dall'art. 27 sopra citato, ha approvato il «Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013» previsto dalla legge regionale n. 7/2008;

Visto il decreto del Direttore alle relazioni internazionali e comunitarie 9 settembre 2008, n. 19, che in adempimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 34, della legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 ha provveduto alla correzione formale di alcuni errori materiali rivenuti nel testo del regolamento «Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013» oggetto di deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008 n. 1427;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera b) dello Statuto regionale di autonomia;

Decreta:

1. È emanato il regolamento previsto dall'art. 27 della legge regionale 21 luglio 2008 n. 7, denominato «Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013» allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 in attuazione del capo V della legge regionale n. 7/2008 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) 1083/2006 (legge comunitaria 2007)».

Art. 2.

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Fondo strutturale che interviene, nell'ambito della politica di coesione comunitaria e che cofinanzia il Programma Operativo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

b) Programma Operativo Regionale (POR): il documento (in seguito denominato Programma) presentato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e approvato dalla Commissione europea che fissa una strategia di sviluppo attraverso una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo del FESR;

c) Assi prioritari: ciascuna delle priorità della strategia contenuta nel Programma comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;

d) Attività: le azioni del Programma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Assi prioritari d'intervento;


e) Strutture regionali attuatrici: le Direzioni centrali e i Servizi della Regione Friuli-Venezia Giulia responsabili dell'attuazione e della gestione delle attività previste dal Programma Operativo Regionale che esercitano le funzioni e assumono le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento;

f) Autorità di Gestione: è l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Regolamento CE n. 1083/2006 e come specificato nell'art. 6 del presente regolamento. Tale organismo è individuato nel Servizio politiche comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

g) Autorità di Certificazione: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'art. 61 del Regolamento CE n. 1083/2006. Per il Programma è individuato nel Servizio Finanziario e del Rendiconto della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

h) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti nell'ambito del Programma. Tale Organismo è individuato all'interno della Direzione centrale Risorse Economiche e Finanziarie, nel Servizio Risorse Finanziarie;

i) Organismi intermedi: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei



confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, come previsto dagli articoli 42 e 43 del Regolamento CE 1083/06;

j) Autorità Ambientale: l'organismo, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 9 giugno 2006 e successive modifiche e integrazioni, responsabile della promozione e della verifica dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione del Programma, affinché sia assicurata la coerenza della strategie e degli interventi proposti con i principi dello sviluppo sostenibile;

k) Operazione: un progetto o un gruppo di progetti selezionati dalle strutture regionali attuatrici o dagli Organismi intermedi nell'ambito del Programma, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'Asse prioritario a cui si riferisce;

l) Fondo: il Fondo POR FESR 2007-2013, gestito fuori bilancio regionale dal soggetto pagatore, e istituito con l'art. 24 della legge regionale n. 7/2008 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivante dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) 1083/2006 (legge comunitaria 2007).

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

Art. 3.

Trasferimenti in favore del Fondo

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'art. 24 della legge regionale n. 7/2008 in favore del Fondo è attuato con provvedimento del Soggetto pagatore in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture regionali attuatrici, secondo la modalità previste dall'art. 5.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene anche a titolo di anticipazione, da parte della Regione, del cofinanziamento comunitario e statale.

3. Al Fondo vengono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Attività riferite agli Assi prioritari del Programma, ivi compresi gli oneri fiscali.

Art. 4.

Modalità di funzionamento e di utilizzazione del Fondo

1. Il Fondo è dotato di piena e completa autonomia patrimoniale ed è gestito dal Soggetto pagatore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Il Soggetto pagatore mantiene evidenza contabile separata di tutte le risorse che affluiscono al Fondo a qualunque titolo, compresi gli interessi maturati sulle disponibilità del medesimo.

3. La gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti autorizzati, quelli effettuati, le somme restituite e le somme recuperate, relativamente ad ogni singola operazione finanziata dal Programma.

4. Il Soggetto pagatore trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Comunicazione delle esigenze finanziarie

1. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo sia adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del Programma, le strutture regionali attuatrici, secondo le modalità stabilite dal Soggetto pagatore, sono tenute a comunicare periodicamente al Soggetto pagatore stesso le esigenze finanziarie di propria competenza.

2. Le comunicazioni, di cui al comma 1, vengono trasmesse, per conoscenza, anche all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del Programma.

3. Il Soggetto pagatore, al fine di gestire correttamente la disponibilità di cassa del Fondo, procede al pagamento delle risorse del Fondo sulla base delle richieste di pagamento trasmesse dalle strutture regionali attuatrici. Qualora le richieste di pagamento di ogni singola struttura eccedano le esigenze finanziarie dalle stesse comunicate in base al comma 1, fatte salve diverse indicazioni rese dall'Autorità di Gestione ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma, il soggetto pagatore si riserva la facoltà di non procedere al pagamento.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Art. 6.

Ripartizione delle funzioni tra Autorità di Gestione e Strutture regionali attuatrici

1. Nel rispetto del disposto dell'art. 60 del Regolamento CE n. 1083/06 e del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni, le funzioni del Servizio politiche comunitarie e delle strutture regionali attuatrici sono specificate come segue:

Servizio politiche comunitarie:

1) coordinare la programmazione e l'attuazione del POR, anche attraverso l'elaborazione e la proposta di norme, disposizioni e provvedimenti attuativi di carattere generale e l'adozione di manuali, l'emanazione, tramite circolari, di direttive nei confronti delle Strutture regionali attuatrici, degli Organismi Intermedi, laddove previsti, e dei beneficiari delle operazioni, fornire assistenza alle strutture regionali attuatrici attraverso l'emanazione di pareri, informazioni e documentazione necessaria per la corretta attuazione del Programma;

2) sovrintendere alla gestione finanziaria del POR, effettuata da parte delle strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli Organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture regionali attuatrici e le attività del Programma;

3) organizzare e guidare le attività del Comitato di Sorveglianza;

4) proporre al Comitato di Sorveglianza i criteri di selezione delle singole categorie di operazioni, incluse eventuali successive modifiche e/o integrazioni, definiti in accordo con le strutture regionali attuatrici competenti, e sottoporli allo stesso per la successiva approvazione;

5) informare il Comitato di sorveglianza sui risultati della verifica di cui all'art. 60, comma 1, lettera a) del regolamento CE 1083/2006;


6) predisporre, sentite le Strutture attuatrici competenti, i fascicoli di piste di controllo coerentemente a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento CE 1828/06, e inviarle alle medesime, compilate nella parte relativa alla programmazione, verificandone il corretto e periodico implementazione ed aggiornamento da parte delle Strutture attuatrici;

7) assicurare l'impiego dei sistemi delle procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, secondo quanto disposto dal capo I sezione 4 del Regolamento CE 1828/06;

8) gestire i rapporti con la Commissione europea con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni ad essa necessarie ai sensi dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/2006;

9) elaborare e presentare alla Commissione europea, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione europea;

10) organizzare le attività di valutazione del Programma operativo e garantire che le stesse siano svolte conformemente all'art. 47 del Regolamento (CE) 1083/2006;



11) svolgere le attività di informazione e pubblicità, in particolare predisponendo e coordinando l'attuazione del Piano di Comunicazione, nonché informare il Comitato di Sorveglianza in merito alla realizzazione degli interventi informativi previsti dal Piano stesso, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 1828/2006;

12) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma Operativo e assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;

13) raccogliere, secondo le scadenze prestabilite, le previsioni e le attestazioni di spesa, le check list e i verbali di controllo elaborati dalle Strutture regionali attuatrici e, previa verifica della completezza della documentazione, aggregare e inviare le stesse all'Autorità di Certificazione ai fini dell'inoltro delle previsioni di spesa e delle domande di pagamento alla C.E. e allo Stato;

14) predisporre, sentite le strutture regionali attuatrici, e divulgare ai soggetti interessati le procedure e la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni;

15) elaborare, sentite le strutture regionali attuatrici competenti per materia, le proposte di modifica del Programma che si rendessero necessarie anche per assicurare una sua più efficace ed efficiente gestione;

16) coordinare i rapporti tra l'Autorità Ambientale e le Strutture regionali attuatrici nell'attuazione del Programma;

17) elaborare, in accordo con le strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze di convenzioni che vengono stipulate tra strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi e che sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale;

Strutture regionali attuatrici:

18) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione e dei criteri di selezione delle operazioni secondo le rispettive competenze settoriali;

19) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie di cui al Titolo VII del Regolamento (CE) 1083/06 e del presente regolamento al fine di concorrere alla dichiarazione di spesa di cui agli articoli 86 e 89 dello stesso Regolamento;

20) elaborare, di concerto con l'AdG, i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

21) individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e secondo le procedure approvate dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento CE 1828/06;

22) provvedere alla stipula delle convenzioni elaborate in conformità alle bozze approvate con deliberazioni di Giunta Regionale di cui all'art. 7 comma 4 lettera f), con gli Organismi Intermedi individuati sulla base delle deliberazioni della Giunta Regionale di cui all'art. 7 comma 4 lettera e) e per la delega delle necessarie funzioni di gestione;

23) emettere gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate e nei confronti degli eventuali Organismi Intermedi;

24) garantire il controllo della corretta attuazione degli adempimenti delegati agli Organismi intermedi;

25) alimentare, unitamente al soggetto pagatore, il sistema informativo di gestione e monitoraggio del Programma, secondo le disposizioni rese dall'Autorità di Gestione, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;

26) accertarsi, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco e secondo le procedure definite dall'Autorità di Gestione sentite le strutture regionali attuatrici competenti, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari, della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;

27) trasmettere all'Autorità di Gestione, secondo le scadenze stabilite dalla stessa, le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le check list e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle

domande di pagamento da inoltrare alla C.E. e allo Stato da parte dell'Autorità di Certificazione;

28) disporre e verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

29) collaborare alle attività di valutazione del Programma;

30) implementare e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria competenza, secondo le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione e nel rispetto dell'art. 15 del Regolamento 1828/2006;

31) fornire all'Autorità di Gestione tutte le informazioni utili per l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza e per la predisposizione della relativa documentazione compresi i Rapporti annuali e finali di esecuzione;

32) concorrere con l'Autorità di Gestione nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;

33) trasmettere all'Autorità di Gestione le informazioni da inoltrare alla Commissione europea per la valutazione degli eventuali grandi progetti;

34) applicare le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione sentite le strutture regionali attuatrici competenti, in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;

35) monitorare, in concorso con il soggetto pagatore, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo dal parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito.

Art. 7.

Procedure

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma, anche relativamente agli aiuti di Stato ivi previsti e autorizzati dalla Commissione europea in conformità alle disposizioni comunitarie in materia.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione proposta dall'Assessore alle Relazioni Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali, individua i criteri di selezione delle operazioni da presentare per l'approvazione al Comitato di Sorveglianza del Programma.

3. La Giunta Regionale con deliberazioni proposte dall'Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, approva i requisiti tecnico organizzativi indicati dai Regolamenti (CE) 1083/06 e 1828/06 degli Organismi intermedi, ove previsti, e il piano finanziario analitico del Programma, declinato per strutture regionali attuatrici e per annualità e sue eventuali modifiche.

4. Sulla base delle deliberazioni di cui al comma 3 la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali:

a) approva le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente dalle strutture regionali attuatrici in qualità di beneficiario così come definito dall'art. 2 punto 4 del Regolamento CE 1083/2006 e il relativo costo indicativo;


b) indica gli strumenti attuativi delle Leggi regionali di settore individuate nel Programma o successivamente con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

c) assegna le risorse agli strumenti regionali di settore cofinanziati dal Programma secondo quanto previsto al punto b);

d) approva i bandi e gli inviti con le relative risorse;

e) individua gli Organismi Intermedi secondo le modalità previste dal Programma e/o le funzioni di gestione e controllo da delegare, con l'assegnazione indicativa ad ognuno di essi delle risorse, suddivisa per attività;

f) approva le bozze di convenzione da stipulare tra le strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi.



5. Successivamente alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, ove necessario, i Direttori Centrali, con proprio decreto, provvederanno a ripartire le risorse assegnate alle attività gestite da più Servizi, ai Servizi medesimi. I decreti saranno inviati all'AdG ai fini delle conseguenti implementazioni dei sistemi di monitoraggio e del controllo della correttezza contabile della ripartizione effettuata.

Art. 8.

Proroghe fine progetto

1. Le proroghe per la chiusura dei progetti possono essere autorizzate, dalle strutture regionali attuatrici del Programma su indicazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire una efficace ed efficiente realizzazione del Programma.

2. In ogni caso le operazioni cofinanziate dal Programma dovranno terminare al massimo entro 6 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con Regolamento CE 1083/06 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del Programma.

Art. 9.

Pubblicità

1. Il Programma, i bandi, gli avvisi e gli atti concernenti l'approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. L'Amministrazione regionale dà adeguata pubblicità al Programma, in particolar modo con riferimento ai bandi e agli avvisi di partecipazione, mediante diversificati mezzi di comunicazione, anche multimediali, nel rispetto della normativa comunitaria e di settore. Le relative spese fanno carico alle misure di assistenza tecnica del Programma, ove da questo previsto.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PROGRAMMA

Art. 10.

Definizione di gestione ordinaria

1. Per gestione ordinaria si intende la procedura che prevede la concessione del contributo alle operazioni direttamente a valere sulle risorse del Fondo al momento della loro prima selezione.

Art. 11.

Impegno e concessione delle risorse destinate al Programma

1. Si considera atto di impegno sul Fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma.

2. Le strutture regionali attuatrici verificano che gli impegni non eccedano le disponibilità del piano finanziario del Programma, assegnate per le attività da esse gestite, anche a seguito del decreto di cui all'art. 7 comma 5.

3. I Direttori dei Servizi o gli incaricati di posizioni organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale di cui al DPGR 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e smi, emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse.

4. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto a seguito della stipulazione del contratto, come previsto dall'art. 44 e seguenti dalla legge regionale dell'8 agosto 2007 n. 21, Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 12.

Autorizzazione dei pagamenti

1. Le strutture regionali attuatrici, previa verifica che il pagamento non ecceda l'importo impegnato, autorizzano il Soggetto pagatore a provvedere ai pagamenti trasmettendo l'atto di cui al successivo comma 2 al Soggetto pagatore medesimo.

2. L'atto di autorizzazione del pagamento è costituito dal decreto di liquidazione del Direttore del Servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale di cui al DPGR 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e smi, che dispone l'erogazione delle risorse di cui all'art. 24 della legge regionale n. 7/2008, in acconto o a saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti disposti dall'art. 13 del Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione e dagli strumenti attuativi del Programma.

3. Coerentemente con il disposto di cui all'art. 78 del Reg. CE 1083/2006, nel caso di aiuti di stato e qualora gli strumenti di cui all'art. 7 comma 4, lettera b) lo prevedano, l'Autorizzazione al pagamento può avere ad oggetto erogazioni in via anticipata, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni e nel limite massimo del 35% dell'importo totale dell'aiuto di stato concesso.

4. Nel caso di erogazioni in via anticipata ai soggetti privati al di fuori del quadro di aiuti di stato si dispone che le stesse non possono superare al massimo il 35% dell'importo loro concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi. Tali anticipazioni possono essere erogate previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio dell'operazione.

5. L'erogazione in via anticipata ai soggetti pubblici sarà possibile alle condizioni che l'Autorità di gestione individuerà per permettere la trasformazione delle stesse in spesa rendicontabile ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma e delle regole inerenti al patto di stabilità e crescita.

6. Le percentuali massime di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo potranno essere ridotte in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposite deliberazioni di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Relazioni Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali.

Art. 13.


Pagamenti

1. Il Soggetto pagatore, sulla base delle Autorizzazioni di pagamento di cui all'art. 12, provvede all'ordinazione della spesa a valere sul Fondo, dando ordine alla Tesoreria regionale di pagare i destinatari, attraverso un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria stessa.

2. Il Soggetto pagatore non procede all'ordinazione della spesa di cui al comma 1, qualora rilevi il mancato adempimento, da parte delle strutture regionali attuatrici, delle verifiche di cui all'art. 12, comma 1 e, successivamente all'adozione del sistema informatico, delle modalità di gestione e utilizzazione dello stesso definite dall'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 7/2008.

3. Il Soggetto pagatore provvede al pagamento di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12, solo dopo aver ricevuto, da parte delle Strutture regionali attuatrici, il decreto di autorizzazione del pagamento corredato dell'approvazione vincolante da parte dell'Autorità di Gestione, la quale al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi del Programma, può sospendere quanto disposto dai commi 3, 4 e 5. La sospensione non potrà comunque intervenire laddove sia già stata presentata dal soggetto beneficiario la garanzia prevista dall'art. 12, commi 3 e 4.

4. La Tesoreria Regionale provvede al pagamento dei contributi nei termini previsti dalla convenzione di Tesoreria.



Art. 14.

Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia

1. Qualora si verifichi la necessità di dare avvio al procedimento di revoca, di presa d'atto di rinuncia o di altre rideterminazioni, le strutture regionali attuatrici trasmettono all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione i relativi atti conseguenti.

2. Tutti gli atti di cui al comma 1 che comportano un'entrata in favore del Fondo devono essere trasmessi al Soggetto pagatore.

3. Il soggetto pagatore alimenta il sistema di monitoraggio inserendo gli importi accreditati sul Fondo a seguito degli atti di cui al comma 1.

Capo V

DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEL PROGRAMMA

Art. 15.

Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore

1. Nei casi previsti dall'art. 7 comma 4 lettera b), le risorse stanziare in favore del Programma possono rimborsare, per garantire il raggiungimento dei target di spesa annuali indicati dall'art. 93 e seguenti del Regolamento CE 1083/06, operazioni già ammesse a finanziamento con risorse regionali inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora per le operazioni non sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali ed esse siano coerenti con i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo e nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti comunitari e delle disposizioni approvate in sede di Comitato di Sorveglianza. Nel caso in cui le risorse del Programma siano destinate a rimborsare operazioni per le quali sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali, il rimborso potrà essere effettuato solo a conclusione dell'operazione medesima, successivamente alla liquidazione dell'importo dovuto al beneficiario.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la procedura di finanziamento prevede:

a) impegno delle risorse assegnate dal Fondo attraverso decreto del Direttore Centrale competente che individua puntualmente, sulla base delle indicazioni preliminarmente fornite dall'Autorità di Gestione e previo assenso formale della medesima, le operazioni, già finanziate attraverso le leggi regionali di cui al comma 1, da ammettere a finanziamento nell'ambito del Programma nei limiti individuati dall'Autorità di Gestione ai fini di assicurare la corretta gestione finanziaria del programma e gli adempimenti di cui all'art. 93 del regolamento 1083/06;

b) richiesta di pagamento a valere sulle risorse assegnate al Fondo attraverso decreto del Direttore di servizio competente o dell'incaricato di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, che autorizza il Soggetto pagatore a disporre il rimborso in favore del bilancio regionale e eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, a fronte delle operazioni individuate nell'ambito dell'atto di impegno di cui alla lettera a);

c) pagamento del rimborso a valere sul Fondo ed eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, da parte del Soggetto pagatore, per il tramite della Tesoreria regionale, attraverso il conto corrente di cui all'art. 13 comma 1.

3. Nel caso in cui le iniziative ammesse a finanziamento del Programma secondo le procedure del presente articolo, vengano revocate o siano oggetto di rinuncia i soggetti di cui all'art. 11 comma 3 adottano un decreto di disimpegno delle relative somme e qualora sia già avvenuto il rimborso di cui al comma 2, lettere b) e c), procedono al recupero delle somme stesse nei confronti dei destinatari, i quali dovranno riversarle al Fondo, comprensive degli interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nelle fattispecie disciplinate dal presente articolo l'amministrazione regionale, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 15 del Reg. CE 1083/2006, si impegna a garantire che le risorse regionali risparmiate vengano destinate alle medesime finalità e che le risorse del Fondo non utilizzate vengano ad esso restituite.

Art. 16.

Disposizioni specifiche per il cofinanziamento delle operazioni di competenza della Protezione Civile della Regione

1. La gestione finanziaria degli interventi di competenza della Protezione civile è attuata secondo le disposizioni della legge regionale n. 64/1986, titolo III, art. 33 e ss. (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) con utilizzo del Fondo regionale per la protezione civile al quale tramite il Fondo speciale POR FESR 2007-2013 sono rimborsate le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative, secondo le regole di ammissibilità del Programma.

2. Nei casi di cui al comma 1, successivamente alla determinazione definitiva della spesa ed erogazione della stessa, con provvedimento del soggetto competente viene richiesto il rimborso a valere sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 delle somme complessivamente spese per la realizzazione delle operazioni inizialmente finanziate attraverso il Fondo regionale per la protezione civile, previa verifica che l'importo chiesto a rimborso non ecceda l'importo impegnato.

3. Il Soggetto pagatore provvede, a seguito del ricevimento del provvedimento di cui al comma precedente, al pagamento del rimborso in favore del Fondo regionale per la Protezione civile, per il tramite della Tesoreria regionale, attraverso il conto corrente di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 17.

Rapporti con Organismi intermedi

1. I rapporti intercorrenti tra ciascuno degli Organismi Intermedi e le strutture regionali attuatrici sono regolamentati dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera f), che stabiliscono, in particolare, i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese sostenute, le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo, comprese le modalità per la concessione di proroghe per la rendicontazione delle operazioni individuate, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, eventuali compensi, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.


2. Gli Organismi Intermedi saranno direttamente responsabili dell'attuazione e gestione della parte di Programma loro affidato secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni, come previsto dagli articoli 42 e 43 del Regolamento (CE) 1083/2006 dell'11 luglio 2006 e dell'art. 12 del Regolamento (CE) 1828/2006 dell'8 dicembre 2006.

3. Con decreto del Direttore Centrale competente si impegnano i fondi a favore degli Organismi Intermedi, secondo quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale di cui all'art. 7, comma 4, lettera e).

4. I Direttori dei Servizi o gli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale emettono il decreto di pagamento nei confronti degli Organismi Intermedi nei modi e nei termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1.

5. Il soggetto pagatore provvede al pagamento di cui al comma 4, secondo le procedure stabilite all'art. 13.

6. Per quanto concerne i flussi finanziari di cui al comma 4, si specifica che gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione in favore degli Organismi intermedi non possono superare il limite massimo del 35% della dotazione finanziaria come individuata dalla Deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 7 comma 4 lettera e). Gli anticipi potranno essere disposti solo previa verifica dell'avvio dell'attività di gestione/attuazione delle attività assegnate all'Organismo intermedio. Tale limite potrà essere ridotto coerentemente con quanto disposto dall'art. 12 comma 6.



7. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 42, comma 1, secondo paragrafo, del regolamento CE 1083/2006, le strutture regionali attuatrici mantengono la responsabilità finanziaria relativamente alle attività delegate all'organismo intermedio. Per tutte le informazioni ad essa necessarie, l'Autorità di Gestione si riferisce esclusivamente alla struttura regionale attuatrici.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda a quanto disposto dall'art. 12, secondo paragrafo, del Regolamento CE n. 1828/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.

Art. 18.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il Presidente: TONDO

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 2007-2013

08R0625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 settembre 2008, n. 0244/Pres.

Approvazione del Piano di azione regionale recante modalità operative e attuative per gli interventi previsti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 320/2006 e del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 1° ottobre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 recante norme per un regime di ristrutturazione dell'industria dello zucchero, e in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità, per gli Stati membri, di concedere un aiuto per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero, sulla base di programmi di ristrutturazione nazionali che descrivono gli interventi di diversificazione che devono essere effettuati nelle Regioni interessate, corrispondenti ad uno o più degli interventi previsti a titolo dell'asse 3 del regolamento CE 1698/2005;

Visto il regolamento (CE) 968/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 320/2006, ed in particolare l'art. 14 che prevede, tra l'altro, che gli interventi previsti dal programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010 e l'art. 17 che prevede che l'aiuto alla diversificazione è pagato entro e non oltre il 30 settembre 2011;

Viste le decisioni della Commissione europea 2006/760/CE e 2007/278/CE con le quali sono stati fissati, tra l'altro, gli importi dell'aiuto alla diversificazione, rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008;

Visto il «Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero» (art. 6 regolamento (CE) 320/2006), sul quale la Conferenza Stato-regione ha sancito la propria intesa nella seduta del 21 dicembre 2006, trasmesso dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro ai competenti Servizi della Commissione europea, con nota del 21 dicembre 2006, nella quale si precisa, tra l'altro, che lo stesso Programma potrà subire modifiche e/o

integrazioni a seguito della piena definizione dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali e dei Piani di riconversione degli *ex* zuccherifici;

Considerato che il Programma nazionale di cui sopra prevede, tra l'altro, che la gestione e l'attuazione degli interventi sarà realizzata dalle Regioni sulla base di Piani di Azione, redatti nel rispetto dei principi comuni previsti dal Programma stesso;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 20 aprile 2006, ha sancito l'intesa (repertorio atti 2581) sulle misure attuative della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) nel settore dello zucchero stabilendo, tra l'altro, che i fondi della diversificazione vengano destinati a supporto della riconversione delle imprese bieticole e delle industrie saccarifere che cessano la produzione, che l'applicazione delle misure venga demandata alle Regioni e che la ripartizione dei fondi tra le Regioni venga effettuata in proporzione alle superfici bieticole dismesse, applicando un coefficiente correttore positivo del 50% per le Regioni dove non sono ubicati impianti saccariferi;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 15 novembre 2007, ha sancito l'intesa sull'assegnazione dei fondi di cui all'art. 6 del regolamento (CE) 320/2006 in base ad una tabella di riparto dalla quale risulta, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, un importo pari a € 3.568.396,71;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81, ed in particolare l'art. 2 «Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero» che prevede, tra l'altro, l'approvazione, da parte di un apposito Comitato interministeriale, del «Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera»;

Visto il «Piano per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera», approvato il 31 gennaio 2007 dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del richiamato decreto legge n. 2/2006, e in particolare l'allegato 1 «Direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione» che prevede che le Regioni promuovano, relativamente al progetto di riconversione produttiva degli *ex* zuccherifici ricadenti nel territorio di competenza, un «accordo di riconversione produttiva», nonché degli accordi di filiera territoriali;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare l'art. 5, paragrafo 6, relativo alla complementarietà, coerenza e conformità tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale e le misure sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni comuni di Mercato (OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e in particolare l'art. 2, paragrafo 2, relativo alla complementarietà, coerenza e conformità tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale e le misure attuative in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno;

Visto il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale, approvato dalla Conferenza Stato-regioni il 1° agosto 2007, che prevede, per quanto riguarda la demarcazione tra lo Sviluppo Rurale e il «Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero» (art. 6 regolamento (CE) 320/2006), «... che gli elementi di demarcazione da utilizzare per differenziare gli interventi dello sviluppo rurale sono individuati a livello di beneficiario e di tipologia di intervento. Per le misure e/o le tipologie di intervento previste all'interno del suddetto programma, che saranno articolate su scala regionale una volta definiti i rispettivi PSR, i beneficiari non potranno ricevere un contributo pubblico dallo sviluppo rurale. Tuttavia, in considerazione delle ristrettezze delle risorse finanziarie disponibili, ciascun PSR, potrà prevedere un'eccezione, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento n. 1698/2005, che consenta, una volta esauriti i fondi disponibili, previa approvazione da parte della Commissione europea, agli stessi PSR di finanziare gli interventi suddetti. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per i beneficiari di partecipare al PSR per le misure e le tipologie di intervento non previste dal programma di ristrutturazione. Gli Organismi Pagatori assicurano che ogni operazione sia finanziata da una sola fonte».

Visto il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5715 del 20 novem-



bre 2007, e in particolare il capitolo 10 che prevede, per quanto riguarda la coerenza con l'Organizzazione Comune di Mercato del settore dello zucchero, che il PSR non intervenga per le misure e/o tipologie di intervento previste all'interno del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Visto il «Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con proprio decreto 18 marzo 2008, n. 084/Pres.;

Considerato che il «Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero» (art. 6 regolamento CE 320/2006) riporta la descrizione di alcune misure «attivabili» da parte delle Regioni;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 giugno 2008 con la quale si richiamano le Regioni ad adottare quanto prima i Piani di azione regionali e si ribadisce il principio già enunciato di demarcazione tra OCM-PSR;

Considerata la necessità e l'urgenza di definire, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Piano di azione regionale, in attuazione del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, ai sensi dell'articolo e del regolamento CE 320/2006, anche al fine di consentire ai potenziali beneficiari del Programma medesimo di poter accedere alle misure del PSR non attivate con il Piano di azione regionale;

Atteso che i contributi ai beneficiari saranno erogati da AGEA;

Atteso che l'art. 5, commi 28 e 29 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, sancisce che, al fine di utilizzare le risorse comunitarie (FEOGA) assegnate in sede di riparto nazionale alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia destinate agli aiuti alla diversificazione nel settore dello zucchero di cui all'art. 6 regolamento CE 320/2006, relativo a un regime temporaneo di ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità, l'amministrazione regionale provveda a programmare e attuare i relativi interventi, nel rispetto del programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 28 della sopra citata legge regionale gli interventi di diversificazione sono complementari e coerenti con gli interventi previsti nel PSR 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Atteso che si è provveduto alla diramazione del testo del Piano di azione regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia alle Direzioni centrali competenti ai sensi della circolare 4/SG/2001;

Ritenuto di approvare l'allegato Piano di azione regionale recante modalità operative e attuative per gli interventi previsti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 320/2006 e del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2008, n. 1521, con la quale la Giunta medesima ha approvato il Piano di azione regionale recante modalità operative e attuative per gli interventi previsti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 320/2006 e del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Decreta:

1. È approvato il Piano di azione regionale recante modalità operative e attuative per gli interventi previsti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 320/2006 e del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

08R0626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2008, n. 0253/Pres.

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale n. 4/2001 e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale n. 12/2006, per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle Ater regionali in regime di edilizia sovvenzionata (E/1/2/A).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 61 del 1° ottobre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) i contributi di cui all'art. 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per l'attuazione degli interventi ivi previsti, relativi all'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER regionali in regime di edilizia sovvenzionata;


Visto il proprio decreto 5 settembre 2006, n. 0270/Pres. che ha emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 6, commi 52 e 53 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008, n. 1808 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente «Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 6, commi 52 e 53 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, per l'installazione di ascensori nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata»;

Ritenuto di adottare il Regolamento approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008, n. 1808, allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008, n. 1808 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata»;



Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata» di cui all'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008) per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle Ater regionali in regime di edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2006, n. 0270/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2006, n. 0270/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008) per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER regionali in regime di edilizia sovvenzionata), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 Contenuti e finalità - 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche ed integrazioni i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali in regime di edilizia sovvenzionata.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, è sostituita dalla seguente:

«*b)* competenze professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nella percentuale massima del 12,8%, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicem-

bre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e dalla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).»

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006

1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, è sostituito dal seguente:

«3. Le domande di contributo sono presentate dal Presidente dell'ATER, anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata, distintamente per ogni singolo edificio interessato.»

2. La lettera *a)* del comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, è sostituita dalla seguente:

«*a)* delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di approvazione della spesa e, per gli edifici di proprietà comunale, nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata, atto autorizzativo del Comune interessato all'intervento;».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, dopo le parole:

«come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale n. 12/2006» sono inserite le seguenti: «, dall'art. 3, comma 74, della legge regionale n. 30/2007 e dall'art. 9, comma 41, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento di Bilancio 2008)».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, dopo le parole: «all'ATER interessata,» sono inserite le seguenti: «anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata,».

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006


1. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, dopo le parole: «alle ATER interessate» sono inserite le seguenti: «anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata,».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, è sostituito dal seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, le Direzioni provinciali lavori pubblici competenti per territorio, ai fini della concessione dell'agevolazione, richiedono, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle ATER inserite in posizione utile nella graduatoria, anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime



di edilizia sovvenzionata, la seguente documentazione, da presentarsi entro il termine di centoventi giorni:

a) progetto preliminare relativo all'intervento;

b) dichiarazione del legale rappresentate dell'ATER relativa alla sussistenza o meno e all'ammontare di altre agevolazioni per il medesimo intervento.».

2. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, dopo le parole:

«delle ATER richiedenti» sono inserite le seguenti: «, anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata.».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006*

1. Al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, dopo le parole:

«delle ATER richiedenti» sono inserite le seguenti: «anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata.».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, dopo le parole:

«l'ATER» sono inserite le seguenti: «anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata.».

2. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006 è abrogato.

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006, è sostituita dalla seguente:

«c) la dichiarazione del legale rappresentante dell'ATER resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) che la spesa eccedente il contributo concesso è a carico dei proprietari degli alloggi che usufruiscono dell'intervento, per gli alloggi di rispettiva proprietà, in proporzione alle rispettive quote millesimali.».

Art. 10.

*Abrogazione dell'art. 10 del decreto
del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006*

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006 è abrogato.

Art. 11.

*Modifiche all'art. 11 del decreto
del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006*

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres./2006 è abrogato.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0627

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2008, n. 7.

Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria n. 23 del 14 maggio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta norme per l'attivazione in ogni distretto sanitario delle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria di un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica (di seguito denominato Servizio) allo scopo di tutelare e migliorare la salute dei cittadini, di contenere i costi per gli utenti per prestazioni sanitarie e sociali, dando priorità alle fasce più deboli della popolazione che la Giunta regionale determinerà ai sensi di un regolamento di attuazione della presente legge, di realizzare altresì un effettivo regime di libera scelta tra servizio pubblico, anche integrato da strutture odontoiatriche private accreditate, e strutture private nel mantenimento di elevati standards qualitativi.

2. Le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), garantiscono all'utente parità di trattamento e di accesso.

Art. 2.

*Erogazione dell'assistenza odontoiatrica
protesica ed ortesica*

1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui alla presente legge sono erogate nell'ambito del territorio regionale:

a) dal Servizio attivato nei distretti sanitari delle Aziende USL;

b) dalle strutture odontoiatriche private accreditate, previ stipula di specifici contratti con l'Azienda USL territorialmente competente.

2. La Giunta regionale, con direttiva vincolante assunta ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), indica gli standards organizzativi, gestionali e dimensionali cui le Aziende USL devono attenersi per l'attivazione del Servizio.

3. La direttiva di cui al comma 2 dispone, in particolare, che:

a) le dotazioni tecnologiche e le attrezzature dei gabinetti odontoiatrici per l'attivazione del Servizio, sono conformi a quanto previsto dall'Allegato C al decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 271 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni);



b) il Servizio è articolato in più gabinetti odontoiatrici nell'ambito del territorio di ciascun distretto sanitario, tenuto conto delle dimensioni ed articolazioni territoriali del distretto stesso;

c) le Aziende USL, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8-*quinqües* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, impiegano medici chirurghi dentisti ed odontoiatri dipendenti e specialisti ambulatoriali convenzionati e che le attività infermieristiche sono assicurate dal personale dipendente della Azienda USL;

d) le Aziende USL nello stipulare i contratti ai sensi del comma 1, lettera b), prevedono l'applicazione da parte delle strutture odontoiatriche private accreditate del nomenclatore tariffario di cui al comma 4;

e) la gestione finanziaria del Servizio è separata dal Fondo sanitario regionale.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, predispone l'elenco di tutte le prestazioni necessarie ad assicurare l'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica ed il relativo tariffario, comprensivo altresì dei costi dei materiali (di seguito denominato nomenclatore tariffario), tenendo conto anche del tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Art. 3.

Oneri per gli utenti

1. È a totale carico degli assistiti la tariffa delle prestazioni previste dalla presente legge nei limiti delle previsioni del nomenclatore tariffario di cui all'art. 2, comma 4.

2. Gli assistiti sono tenuti ad anticipare almeno il trenta per cento della spesa risultante da un preventivo appositamente predisposto dal Servizio o dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) ed a versare la quota rimanente dopo l'erogazione delle prestazioni.

3. Restano salvi i diritti degli assistiti esentati dalla spesa sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dei provvedimenti relativi adottati dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Comitato di garanzia

1. Al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello negli standards qualitativi delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui alla presente legge, le Aziende USL istituiscono per ciascuna sede del Servizio un (Comitato di garanzia) composto:

a) dal medico responsabile del distretto sanitario che lo presiede;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori pensionati più rappresentative presenti sul territorio;

c) da tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei diritti di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 operanti nell'ambito del territorio delle Aziende USL;

d) da un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi dentisti ed odontoiatri e da un rappresentante degli odontotecnici.

2. Le attività di segreteria sono assicurate da personale amministrativo della Azienda USL.

3. Il Comitato di garanzia:

a) riceve segnalazioni dagli utenti sulle modalità di erogazione dell'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica da parte del Servizio e delle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e sulla qualità delle prestazioni;

b) riceve trimestralmente i dati sul numero degli utenti che hanno usufruito delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica sia presso il Servizio, sia presso le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e sulla tipologia di prestazioni erogate, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali;

c) procede a verifiche sul rispetto del nomenclatore tariffario di cui all'art. 2, comma 4;

d) effettua controlli presso le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) al fine di verificare il rispetto della parità di trattamento e di accesso degli utenti come prevista dall'art. 1, comma 2;

e) trasmette valutazioni trimestrali alla Direzione generale dell'Azienda USL sull'andamento del Servizio, anche con riferimento alle prestazioni erogate dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Le Aziende USL, con cadenza semestrale, riferiscono alla Giunta regionale sull'andamento del Servizio, anche con riferimento alle prestazioni erogate dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) ed in generale sull'attività svolta dal Comitato di garanzia, dando conto in particolare dei provvedimenti assunti a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato stesso nelle sue relazioni trimestrali.

Art. 5.

Gestione finanziaria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica

1. Gli oneri derivanti alle Aziende USL per il Servizio di cui alla presente legge sono finanziati attraverso uno speciale Fondo, distinto in spese correnti e spese di investimento, alimentato con le entrate derivanti dalle prestazioni effettuate, restando escluso l'utilizzo di risorse del Fondo sanitario regionale.

Art. 6.

Contributi per l'attivazione del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica

1. Per lo svolgimento del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica la Giunta regionale eroga alle Aziende USL contributi sulla base di criteri e modalità stabilite con proprio atto, per attrezzare gabinetti odontoiatrici idonei.

Art. 7.

Norme di attuazione

1. La Giunta regionale adotta la direttiva di cui all'art. 2, comma 2, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Aziende USL attivano i Servizi di cui alla presente legge entro tre mesi dall'adozione della direttiva vincolante di cui al comma 1.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. A partire dal primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dall'attività di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica in Umbria.


2. A tal fine la relazione deve evidenziare i seguenti aspetti:

a) in quanti distretti sanitari è stato attivato il Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica e in quali distretti è stato attivato più di un gabinetto odontoiatrico;

b) quante strutture odontoiatriche private accreditate hanno stipulato specifici contratti con l'Azienda USL;

c) quali sono state le modalità da parte delle strutture odontoiatriche private, di cui alla lettera b), per garantire all'utenza il rispetto della parità di trattamento e di accesso;

d) il tempo medio di attesa per ogni prestazione effettuata dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);



e) entità e tipologia delle prestazioni rese dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);

f) se e in che misura il contenimento dei costi delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica, ha contribuito a regolare e calmierare.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 300.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.2.003 denominata «Programmi regionali del settore sanitario» (cap. 7208 N.I.).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2008 denominata Fondi speciali per spese d'investimento in corrispondenza del punto 3, lettera A), della tabella B) della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4.

3. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 7 maggio 2008

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

di iniziativa dei consiglieri Vinti e Lupini, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 10 maggio 2007, atto consiliare n. 818 (VIII Legislatura);

assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti III Sanità e servizi sociali, per competenza in sede referente e I «Affari istituzionali e comunitari, per competenza in sede consultiva, l'11 maggio 2007;

testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 6 marzo 2008, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Vinti per la maggioranza e dal consigliere Melascacche Germini per la minoranza e con il parere consultivo della I Commissione consiliare permanente (Atto n. 818/BIS);

esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con un emendamento, nella seduta del 22 aprile 2008, deliberazione n. 235.

Avvertenza - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative - Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 2, commi 2 e 3, lettera a) e c):

— Il testo dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, recante «Ordinamento del sistema sanitario regionale» (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 28 gennaio 1998, n. 7), e il seguente:

«Art. 3. Regione. — Omissis.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione e garantire omogeneità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale, nonché l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture sanitarie, assume direttive vincolanti per le Aziende sanitarie regionali informandone contestualmente il Consiglio regionale.

Omissis.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, recante Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, è pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2000, n. 230.

— Si riporta il testo dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria», a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305), inserito dall'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1999, n. 165) e modificato ed integrato con decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (in S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2000, n. 213) e decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2008, n. 51):

«8-*quinquies*. — Accordi contrattuali. 1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;

b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;

c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza;

d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.


2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:

a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;

b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;

c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;

d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tarifaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);



e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8-*octies*;

e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera *d*), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera *b*), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera *d*), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato.

2-*bis*. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-*ter*, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

08R0581

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 8.

Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 28 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione ed integrazione all'art. 1

1. Alla lettera *d*) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) la locuzione: «così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» è sostituita dalle parole: «e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Dopo la lettera *d*) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) il rilascio, per i lavori di cui all'art. 11, comma 1, prima dell'inizio dei lavori, del documento unico di regolarità contributiva di cui alla lettera *d*) ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, rilasciato dallo Sportello costituito da Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Cassa edile.».

Art. 2.

Integrazioni all'art. 3

1. Dopo la lettera *g*) del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004, è aggiunta la seguente:

«*g-bis*) «congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori», la congruità del rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 11

1. L'art. 11 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese*).

— 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del decreto legislativo n. 494/1996, per i lavori privati il cui costo di costruzione, determinato ai sensi dell'art. 25, superi l'importo di euro cinquantamila o per le opere esentate da tale costo, ma comunque aventi superficie utile coperta superiore a metri quadrati cento, il direttore dei lavori provvede a:

a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;

b) trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *d*), la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 494/1996 indicando, sentita l'impresa esecutrice, l'incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. L'attività di controllo consistono nell'annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;

d) trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, all'inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i documenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d-bis*), nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle violazioni agli stessi.

2. Il committente dei lavori privati di cui al comma 1, prima di procedere al pagamento della rata di saldo, acquisisce dall'impresa esecutrice dei lavori il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d-bis*).

3. Nel caso in cui dal documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera *d*), risulta che l'impresa esecutrice dei lavori non è in regola, lo Sportello unico per l'edilizia ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e alla Regione.

4. L'impresa, anche in caso di realizzazione di opere private di qualsiasi importo deve applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore.

5. La Regione, d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove l'attivazione dello Sportello di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d-bis*), con INPS, INAIL e Cassa edile mediante apposita convenzione che dovrà disciplinare, in relazione ai soggetti obbligati, la documentazione da produrre, le modalità ed i tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva, anche nel caso di lavori effettuati da più imprese, le modalità di accertamento della congruità dell'incidenza della manodopera del cantiere, nonché il rafforzamento dell'attività di controllo e vigilanza. La convenzione dovrà altresì favorire la costituzione di una banca dati informatizzata sull'attività edilizia.



6. La Regione, d'intesa con gli Ordini e i Collegi professionali, nonché con i soggetti di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27 (Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili) e successive modifiche e integrazioni, promuove iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei cantieri privati, anche con specifiche campagne di informazione e comunicazione rivolte ai tecnici iscritti agli ordini e ai collegi professionali, alle imprese e alle maestranze.

7. La Regione, al fine di facilitare l'espletamento delle attività previste nella presente legge, predispone capitolati, contratti e giornale dei lavori tipo. Intraprende inoltre iniziative condivise e comuni agli organismi deputati allo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

8. I Comuni sono obbligati, al momento del rilascio del titolo abilitativo, ovvero al momento della ricezione della denuncia di inizio attività, ad assicurare adeguata informazione ai soggetti richiedenti sugli effetti di eventuali irregolarità rispetto agli obblighi contenuti nel presente articolo e su quanto previsto all'art. 39, commi 7, 8, 9 e 10.»

Art. 4.

Integrazione alla legge regionale n. 1/2004

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis (*Irregolarità contributiva delle imprese*). — 1. La Regione, nel caso previsto all'art. 11, comma 3, applica all'impresa non risultata in regola una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento dell'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa. La sanzione è comunque ricompresa tra un minimo di euro duemila e un massimo di euro diecimila ed è applicata con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento di cui all'art. 39, comma 9.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è applicata al subappaltatore, al subaffidatario o al lavoratore autonomo, se risultati non in regola.

3. Nel caso in cui l'impresa non sia risultata in regola a seguito della verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere, il committente paga all'impresa la somma dovuta quale rata di saldo, detraendo l'importo dei contributi non versati di cui l'impresa è risultata debitrice nei confronti della Cassa edile. Tale importo è quantificato e comunicato dalla Cassa edile al committente, specificando le forme e i modi per effettuare il pagamento.

4. Il pagamento totale dei contributi di cui al comma 3 consente, in presenza di completezza e regolarità della restante documentazione di cui all'art. 30, comma 1, il rilascio del certificato di agibilità da parte dello Sportello unico per l'edilizia. Al ricevimento della somma la Cassa edile rilascia apposita attestazione idonea ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 30. Resta ferma, qualora ne ricorrano i presupposti, l'iscrizione dell'impresa risultata irregolare nell'elenco di cui all'art. 39, comma 10.»

Art. 5.

Modificazioni all'art. 30

1. Alla lettera h) del comma 1, dell'art. 30 della legge regionale n. 1/2004 le parole: «acquisito nei limiti e con le modalità di cui all'art. 11.» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, per i lavori indicati all'art. 11, comma 1, copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d-bis).».

2. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Sportello unico per l'edilizia, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione, dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, il certificato di agibilità è rilasciato ferma restando l'applicazione dell'art. 39, commi 9 e 10.».

3. Al comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 1/2004 il secondo capoverso è soppresso.

Art. 6.

Modificazioni all'art. 39

1. Il comma 9, dell'art. 39 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«9. Il Comune, nei casi previsti ai commi 7 e 8, segnala le inadempienze dell'impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all'inserimento dell'impresa inadempiente nell'elenco di cui al comma 10 secondo le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera d).».

2. Il comma 10, dell'art. 39 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«10. La Regione pubblica semestralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l'affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici.».

Art. 7.

Integrazione all'art. 50

1. Dopo il comma 1, dell'art. 50 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per il finanziamento delle attività previste all'art. 11, comma 6, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro diecimila da iscriverne alla unità previsionale di base 12.1.015 denominata «Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia» (Cap. 4993 N.I.).».

2. Al comma 2, dell'art. 50 della legge regionale n. 1/2004 dopo la locuzione: «comma 1» è aggiunta la locuzione: «e 1-bis».

Art. 8.

Norma transitoria


1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni che modificano la procedura nazionale per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, per i lavori di cui all'art. 11, comma 1 della legge 18 febbraio 2004, n. 1, così come sostituito dalla presente legge, la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera è effettuata dalla Cassa edile. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile è parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva. L'impresa è considerata in regola quando soddisfa ambedue i requisiti.

2. Fino all'emanazione dei decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che individuano gli indici di congruità ai sensi dell'art. 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»), l'individuazione degli indici di congruità è fatta dalla Giunta regionale.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per consentire lo svolgimento dei compiti previsti all'art. 8, al fine di garantire l'avviamento delle attività anche attraverso adeguati supporti informatici, è autorizzata per il solo anno 2008 la spesa complessiva di euro quarantamila a favore delle Casse edili di Perugia e



Terni, da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.015 denominata «Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia» (Cap. 4994 N.I.).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 del presente articolo e al comma 1-bis dell'art. 50 della legge regionale n. 1/2004, così come aggiunto dalla presente legge, si fa fronte per l'anno 2008 quanto a euro venticinquemila con riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 04.2.002 denominata «Opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione» (Cap. 8900) e quanto a euro venticinquemila con riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 05.1.007 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile» (Cap. 5010).

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 10.

Norma finale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 11-bis della legge regionale n. 1/2004, così come sostituito ed integrato dalla presente legge, si applicano agli interventi edilizi privati per i quali la trasmissione della notifica preliminare sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. I capitolati, i contratti e il giornale dei lavori tipo di cui all'art. 11, comma 7 della legge regionale n. 1/2004, sono predisposti dalla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 maggio 2008

LORENZETTI

08R0582

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2008, n. 9.

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 dell'11 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto dei valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla normativa statale vigente in materia, nonché dei principi fissati dallo Statuto regionale, istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 (Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali), sulla base dei principi generali di universalità nell'accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di resa in carico attraverso una progettualità personalizzata e partecipata.

Art. 2.

Diritto alle prestazioni

1. Possono usufruire delle prestazioni dei servizi, finanziati con il Fondo, le persone non autosufficienti aventi diritto all'assistenza sanitaria.

Art. 3.

Persone non autosufficienti

1. Ai fini della presente legge si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi ragione determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone, considerando i fattori ambientali e personali che concorrono a determinare tale incapacità coerentemente con quanto previsto dalle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) attraverso la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (I.C.F.).

2. La condizione di non autosufficienza di cui al comma 1 si articola in diversi livelli di gravità, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 2, lettera b).

Art. 4.

Accesso unico alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il Fondo è garantito dalla rete territoriale dei servizi socio-sanitari attraverso i centri di salute dei distretti socio-sanitari e gli uffici della cittadinanza dei comuni, che assicurano l'uniformità dell'informazione e l'accoglienza, confluenza in un punto unico rappresentato dal distretto socio-sanitario.

Art. 5.

Presa in carico della persona non autosufficiente

1. Il distretto socio-sanitario competente per territorio provvede alla presa in carico della persona non autosufficiente ed alla attivazione della unità multidisciplinare di valutazione prevista dalle disposizioni regionali in materia.

2. La presa in carico comporta la valutazione multidisciplinare della persona non autosufficiente e la formulazione di un progetto individuale finalizzato a realizzare la piena inclusione della persona non autosufficiente nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché, nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro in armonia con quanto stabilito dal capo III della legge n. 328/2000. All'interno del progetto individuale viene formulato il programma assistenziale personalizzato come definito dall'art. 7.

Art. 6.

Accertamento e valutazione della non autosufficienza

1. L'accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato dalle unità multidisciplinari di valutazione, geriatrica e per disabili, previste dalle disposizioni regionali in materia operanti presso i distretti socio-sanitari delle Aziende unità sanitarie locali (USL).

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo fissa in maniera omogenea su tutto il territorio:

a) i criteri per definire la composizione delle unità di valutazione di cui al comma 1 e le relative modalità di funzionamento;

b) i criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione per categoria clinica e gravità della condizione.



3. La valutazione della condizione di non autosufficienza avviene tenendo conto delle indicazioni della O.M.S. ed è ispirata ai principi generali della I.C.F. di cui all'art. 3, comma 1.

4. Alle unità di valutazione di cui al comma 1 partecipano, almeno, il medico di medicina generale, il personale sanitario dell'area infermieristica e dell'area riabilitativa della competente struttura della Azienda USL e il personale relativo alle figure professionali socio-assistenziali dei servizi sociali del comune competente per territorio.

5. Le Aziende USL competenti per territorio provvedono alla nomina e all'insediamento delle unità di valutazione di cui al comma 1.

Art. 7.

Programma assistenziale personalizzato

1. Il programma assistenziale personalizzato, di seguito PAP, individua obiettivi ed esiti attesi in termini di mantenimento e miglioramento delle condizioni di salute, indica le prestazioni da assicurare alla persona non autosufficiente e alla famiglia, fissa i tempi e le modalità di erogazione delle prestazioni, nonché i criteri di verifica in itinere dei risultati raggiunti.

2. Alla definizione del PAP partecipano la persona non autosufficiente, o eventualmente chi è stato nominato dal Giudice tutelare, i suoi familiari e conviventi.

3. Il PAP individua il responsabile del programma che deve essere scelto tra gli operatori dell'area sanitaria o dell'area sociale sulla base del criterio della prevalenza della tipologia delle prestazioni previste dal programma stesso.

4. Il responsabile del PAP di cui al comma 3 garantisce l'attuazione del programma attraverso l'intervento integrato dei servizi sanitari e dei servizi sociali, divenendo il referente dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 8.

Patto per la cura e il benessere

1. Al fine di assicurare la piena applicazione del PAP la persona non autosufficiente, o eventualmente chi è stato nominato dal Giudice tutelare, i suoi familiari o conviventi e il responsabile del PAP predispongono e sottoscrivono il Patto per la cura e il benessere con il quale vengono garantite e coordinate le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.

Art. 9.

Prestazioni socio-sanitarie e sociali

1. Il Fondo per garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in favore delle persone non autosufficienti anziani, adulti e minori, finanzia le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, garantite alle persone non autosufficienti secondo criteri di gradualità nell'erogazione come previsto dall'art. 10, comma 1 lettera c), sono orientate a favorire la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio ed evitare il ricovero in strutture residenziali. Le prestazioni socio-sanitarie e sociali prevedono interventi volti a mantenere ed accrescere le opportunità di sviluppo psicosociale della persona disabile.

3. Le spese sostenute per l'assistenza alle persone non autosufficienti seguono il criterio della residenza del beneficiario e la compensazione finanziaria avviene secondo le disposizioni che regolano la mobilità sanitaria.

4. La Giunta regionale in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-sanitaria, stabilisce con proprio atto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) le prestazioni erogabili a domicilio con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello sviluppo delle attività quotidiane, all'assistenza familiare domiciliare di cui alla legge regionale 3 ottobre 2007, n. 28 (Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare), alla promozione di attività di socializzazione, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi residenziali per le persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;

b) i criteri di erogazione appropriata delle prestazioni, correlati alla natura del bisogno da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi residenziale e residenziale, articolati in base all'intensità complessiva e alla durata dell'assistenza;

c) l'individuazione dei costi posti a carico del Servizio sanitario nazionale per ciascuna prestazione.

Art. 10.

Norme regolamentari

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

a) i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni;

b) i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui alla presente legge tenendo conto delle condizioni economiche del destinatario della prestazione, prevedendo l'esenzione totale, l'esenzione parziale e la non esenzione;

c) i criteri per garantire la gradualità nell'erogazione delle prestazioni, limitatamente alla fase di progressivo raggiungimento dei livelli essenziali, in modo proporzionale alle risorse disponibili.

Art. 11.

Piano regionale integrato per la non autosufficienza

1. La Giunta regionale adotta, contestualmente al Piano sanitario ed al Piano sociale, il Piano regionale integrato per la non autosufficienza di seguito PRINA e lo trasmette, espletate le procedure di concertazione, al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il PRINA ha durata triennale e definisce:

a) i criteri generali di riparto del Fondo di cui all'art. 1 e l'assegnazione delle risorse da destinare alle Aziende USL con il vincolo di destinazione per i distretti socio-sanitari e Ambiti territoriali sociali;

b) le aree prioritarie di intervento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone non autosufficienti;

c) gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi territoriali operanti a livello di Azienda USL e a livello di Comune.

Art. 12.

Livelli e strumenti della programmazione

1. Ai fini della presente legge, in coerenza con gli indirizzi fissati dal PRINA, la programmazione si articola su tre livelli:

a) Regione;

b) Azienda USL e Ambiti territoriali integrati (ATI) di cui alla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23;

c) distretti socio-sanitari e ambiti territoriali sociali.

2. La Regione approva il PRINA, ne verifica l'attuazione e ne valuta gli esiti.

3. L'Azienda USL e gli ambiti territoriali sociali ricompresi nel suo territorio redigono il Piano attuativo triennale del PRINA nel rispetto delle indicazioni fornite dagli ATI.

4. Il Piano attuativo triennale del PRINA è articolato per distretti socio-sanitari e ambiti territoriali sociali di sua competenza e individua i servizi aventi come bacino di utenza l'intero territorio dell'ATI.



5. Il Piano attuativo triennale del PRINA è approvato dall'Assemblea dell'ATI, entro trenta giorni dalla approvazione del PRINA, ed acquista efficacia dopo la valutazione di congruità da parte della Giunta regionale, così come previsto dall'art. 5, comma 4, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 per i piani attuativi locali, resa entro trenta giorni.

6. I distretti socio-sanitari e gli ambiti territoriali sociali, definiscono il Programma operativo del PRINA quale parte integrante del Programma delle attività territoriali del distretto socio-sanitario e del Piano di zona.

7. Il Programma operativo del PRINA viene redatto e approvato nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni vigenti per la redazione e approvazione del Programma delle attività territoriali del distretto socio-sanitario e del Piano di zona.

8. Il Programma operativo del PRINA è approvato entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto la valutazione di congruità del Piano attuativo triennale del PRINA.

Art. 13.

Costituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza

1. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da:

a) risorse provenienti dal riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza;

b) risorse provenienti dal finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale specificatamente destinate alle finalità della presente legge;

c) risorse proprie del bilancio regionale afferenti anche al Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale n. 3/97;

d) eventuali altre risorse di natura privata.

2. Il Fondo costituisce vincolo di risorse per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge.

3. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge concorrono i comuni con risorse proprie appositamente destinate nei bilanci annuali e pluriennali.

4. Il Fondo ha contabilità separata nel bilancio delle Aziende USL.

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità di tenuta della contabilità e la relativa rendicontazione.

Art. 14.

Partecipazione delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali

1. La Regione riconosce il ruolo di rappresentanza sociale delle organizzazioni e delle formazioni sociali che rappresentano e tutelano i cittadini nella costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con esse.

2. Nella costruzione e gestione del Fondo assume un ruolo fondamentale il confronto ai vari livelli istituzionali con le organizzazioni sindacali, le espressioni di autorganizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e del confronto con le rappresentanze dei soggetti gestori dei servizi. Il confronto si realizza lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e si completa nel confronto sulla valutazione degli esiti. A livello degli ambiti territoriali sociali tale confronto si svolge attraverso il tavolo alto della concertazione.

3. I principi di cui al presente articolo orientano l'attività della Regione e degli Enti locali a tutti i livelli, prevedendo momenti di concertazione e confronto per i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 2007, n. 28

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 3 ottobre 2007, n. 28 (Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare), è sostituito dal seguente:

«2. Per attività di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, anche straniere, non in rapporto di parentela, a favore di coloro che hanno bisogno di un supporto per svolgere le attività della vita quotidiana.»

2. Il numero 2 della lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2007, è sostituito dal seguente:

«2) alla condizione di bisogno e di disagio individuale e familiare;».

3. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'ambito della unità previsionale di base 13.1.005 del bilancio di previsione regionale, parte spesa, denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (Cap. 2575 n.i.).».

Art. 16.

Norma transitoria

1. Fino alla ridefinizione della composizione delle unità di valutazione multidisciplinare di cui all'art. 6 sono operative quelle esistenti presso le strutture territoriali socio-sanitarie delle Aziende USL.

2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il primo PRINA entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Norma di abrogazione

1. La legge regionale 22 novembre 2004, n. 24 (Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti) è abrogata.

2. Gli anziani non autosufficienti che alla data di entrata in vigore della presente legge beneficiano dell'assegno di cura di cui alla legge regionale n. 24/2004 continuano a percepire l'incentivo economico fino a quando è predisposto e sottoscritto in loro favore il patto per la cura e il benessere che può confermare l'incentivo o prevedere altre misure economiche ai sensi dell'art. 8.

Art. 18.

Clausola valutativa

1. Al 30 giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in cui sono contenute le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa, nonché il ruolo svolto dalle formazioni sociali e dalle organizzazioni sindacali lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e della valutazione degli esiti della programmazione stessa;

b) in quanti e quali distretti socio-sanitari è stato attivato il servizio di presa in carico della persona non autosufficiente e in quanti e quali è stato predisposto e sottoscritto il Patto per la cura e il benessere;

c) in che modo la rete territoriale dei servizi sanitari e il distretto socio-sanitario hanno garantito il diritto della persona non autosufficiente alla parità di trattamento e di accesso;

d) il tempo medio di attesa intercorso tra il momento della presa in carico della persona non autosufficiente e la sottoscrizione del Patto per la cura e il benessere.



2. Al 30 giugno del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale per rispondere dettagliatamente alle seguenti domande:

a) in che modo le risorse impiegate:

1) hanno contribuito all'obiettivo del mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti;

2) hanno contribuito ad incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie;

3) hanno inciso sulla spesa sanitaria;

4) hanno contribuito a contenere i tempi medi delle liste di accesso alle strutture residenziali;

b) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone non autosufficienti e dei familiari e conviventi nonché il livello di qualità delle prestazioni rese e degli interventi attuati.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 9, comma 1, è autorizzata la spesa di 31.750.000,00 euro che trova copertura nel bilancio di previsione 2008, ai sensi dell'art. 13, nel seguente modo:

a) quanto a euro 7.000.000,00, rivenienti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza annualità 2007 e 2008, con imputazione all'unità previsionale di base 12.1.005 denominata «Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria» (cap. 2255 n.i.);

b) quanto a euro 20.750.000,00 con quota parte dello stanziamento relativo al finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale allocato nella unità previsionale di base 12.1.005 denominata «Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria» (cap. 2264/5010);

c) quanto a euro 4.000.000,00 con risorse proprie regionali con lo stanziamento allocato nella unità previsionale di base 12.1.005 denominata «Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria» (cap. 2256 n.i.).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 lettera c) si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera A, della tabella A) della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4.

3. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa relativamente alle risorse proprie regionali di cui al comma 1 lettera c) è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità e in misura non inferiore a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario nel quale sono state previste concorrono, in aggiunta a quanto previsto dal presente comma, al finanziamento del Fondo per l'esercizio successivo.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 giugno 2008

LORENZETTI

(Omissis)

08R0409

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2008, n. 10.

Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 18 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2003

1. L'art. 13 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Presidente della Comunità montana*). — 1. Il Presidente della Comunità montana è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio della Comunità montana tra i sindaci o gli assessori dei comuni aderenti alla Comunità stessa.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 18/2003

1. L'art. 14 della legge regionale n. 18/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Giunta della Comunità montana*). — 1. La Giunta della Comunità montana è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a tre, scelti tra i Sindaci o gli assessori dei Comuni aderenti.

2. La Giunta è eletta dal Consiglio della Comunità montana su proposta del Presidente con le modalità previste dallo Statuto.».

Art. 3.


Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2003

1. L'art. 16 della legge regionale n. 18/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Indennità*). — 1. Il Presidente della Comunità montana, eletto tra i sindaci o gli assessori dei comuni aderenti alla Comunità montana stessa, ai sensi dell'art. 13, ha diritto a percepire esclusivamente l'indennità di funzione spettantegli in quanto Sindaco o Assessore. Allo stesso può essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l'indennità spettante in quanto Sindaco o Assessore e quella spettante per la carica di Presidente della Comunità montana, calcolata ai sensi dell'art. 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 2, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Gli assessori della Giunta della Comunità montana eletti con le modalità di cui all'art. 14, hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità spettante loro in quanto Sindaci o Assessori dei rispettivi Comuni.

3. I componenti degli organi della Comunità montana hanno diritto a fruire di permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela in base alla vigente normativa statale in materia di "status di amministratori"».



Art. 4.

Modificazione all'art. 17-bis della legge regionale n. 24/2007

1. Il comma 6 dell'art. 17-bis della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)), così come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5, è sostituito dal seguente:

«6. Il compenso spettante al Commissario straordinario grava sul bilancio della Comunità montana commissariata ed è pari alla misura massima del cinquanta per cento dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione montana della Comunità montana, ai sensi dell'art. 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 2, comma 25 della legge n. 244/2007.».

Art. 5.

Modificazione all'art. 1 della legge regionale n. 5/2008

1. Il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese), è abrogato.

Art. 6.

Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane

1. La Regione con la presente legge e con l'attuazione delle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, concorre agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in modo da ridurre, a regime, la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane.

2. La Regione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le norme di cui al comma 1, dispone:

a) la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;

b) la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità montane;

c) la riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle Comunità montane.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 modificata ed integrata dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, al Presidente della Comunità montana, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta una indennità di funzione nella misura massima del cinquanta per cento dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione montana della Comunità montana, ai sensi dell'art. 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 2, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 modificata ed integrata dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, ai componenti della Giunta della Comunità montana, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento all'indennità di funzione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 18/2003 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 12 giugno 2008

LORENZETTI

(Omissis)

08R0410

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2008, n. 11.

Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 28 luglio 2008 – Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace e rapido pattugliamento delle coste nonché interventi di soccorso a medio e corto raggio nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli operatori, favorisce l'attività di salvamento svolta con moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti.

Art. 2.

Moto d'acqua

1. La moto d'acqua è un mezzo utilizzabile per il soccorso nautico.


2. La moto d'acqua deve essere munita di attrezzature di soccorso e di un dispositivo che permetta il recupero sanitario dell'infortunato in tempi brevi ed il trasporto dello stesso in sicurezza anche con un natante di piccole dimensioni e con un equipaggio composto da due sole persone.

3. La moto d'acqua deve essere allestita con una serie di accessori che la rendano altamente operativa per mansioni di pattugliamento, ricerca e/o soccorso tra cui una barella non pneumatica, a galleggiamento positivo, semirigida e arrotolata su se stessa nella parte poppiera che, rimanendo in posizione «standby», è completamente neutra rispetto all'opera viva diventando all'occorrenza immediatamente operativa.

Art. 3.

Strumento di salvataggio

1. La barella, quale strumento prioritario di salvataggio per le finalità della presente legge, deve essere munita di certificazione CE, deve essere iscritta al Ministero della salute e rientrare nei dispositivi medici a basso rischio.



2. La barella deve essere conforme, in particolare, ai seguenti requisiti strutturali:

a) essere realizzata con materiale non pneumatico, polivinilcloruro il rivestimento esterno e polietilene espanso a cellule chiuse quello interno;

b) essere caratterizzata da colori ad alta visibilità;

c) essere dotata di un sistema di galleggiamento idoneo a consentire con un impegno relativo il soccorso di soggetti anche di elevato peso corporeo;

d) essere allestita con le attrezzature di primo soccorso e con defibrillatore automatico da adoperare a terra.

3. La barella in forma indipendente dalla moto d'acqua deve essere utilizzata come aiuto al galleggiamento ed essere in grado di sostenere fino a tre persone sedute o sei aggrappate alle apposite maniglie.

4. La barella deve essere realizzata in modo da consentire il trasporto a terra con possibilità di immobilizzazione provvisoria del bagnante.

Art. 4.

Corsi per conduttori di moto d'acqua per il salvamento

1. L'utilizzo della moto d'acqua con allestimento per il salvamento deve essere effettuato da personale abilitato a seguito della frequentazione degli appositi corsi per conduttori delle unità da diporto per il salvamento.

2. Le disposizioni e le prescrizioni inerenti alla organizzazione dei corsi per conduttori delle unità da diporto finalizzati alla sicurezza della navigazione ed alla tutela della pubblica incolumità sono definite con apposito regolamento regionale di attuazione.

Art. 5.

Disciplina della navigazione e della utilizzazione delle unità da diporto

1. Per l'uso dei natanti denominati moto d'acqua sono fatte salve le norme vigenti in materia di navigazione.

Art. 6.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La Regione al fine di sostenere e garantire un'idonea organizzazione ed un adeguato sviluppo all'attività di salvataggio con moto d'acqua, eroga contributi fino al concorso del 75 per cento della spesa documentata ammissibile.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilita l'entità della quota anticipatamente erogabile ed il termine per la rendicontazione delle spese sostenute. All'erogazione della quota a saldo si provvede a fronte della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, del rendiconto delle spese sostenute.

3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti, per le medesime finalità, da altre leggi regionali.

Art. 7.

Beneficiari

1. Sono destinatari dei contributi di cui all'art. 6 i seguenti soggetti:

a) strutture balneari dotate di assistenti bagnanti;

b) organizzazioni di volontariato, protezione civile, articolazioni di soccorso e protezione civile, Sovrano militare ordine di Malta, Federazione italiana nuoto sezione salvamento (FIN), Società nazionale salvamento (SNS) Onlus;

c) Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Corpo forestale dello Stato, Guardia Costiera, Autorità Portuale, Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 8.

Natura dei contributi

1. I contributi accordati in base alla presente legge sono erogati a copertura dei costi sostenuti e documentati relativamente all'organizzazione ed il funzionamento del sistema di salvamento con moto d'acqua, dei corsi per conduttori di moto d'acqua e delle attività integrative connesse alla realizzazione del salvataggio in mare.

Art. 9.

Destinazione dei contributi

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere espresso dalle commissioni consiliari competenti, il piano di riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari e l'erogazione degli stessi.

2. I contributi regionali sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per finalità diverse e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

Art. 10.

Revoca del contributo

1. La mancata rendicontazione delle spese ammesse a contributo comporta la revoca del contributo stesso e la restituzione della quota erogata.

Art. 11.

Tutela in caso di inadempienza

1. Qualora si verifichi una mancata o parziale realizzazione dei programmi finanziati o una diversa destinazione dei fondi, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo erogato.

Art. 12.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB B41, denominato: «Utilizzazione della tecnologia innovativa di soccorso in acqua», al cui stanziamento si provvede con successiva legge di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 luglio 2008

MARRAZZO

09R0166



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2008, n. 17.

Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del decreto legislativo n. 156/2006 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale.

(Pubblicata nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 26 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE VICARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai sensi dell'art. 74, lettera *g)*, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 74, lettera *h)*, decreto legislativo n. 152/2006;

c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'art. 74, lettera *i)*, decreto legislativo n. 152/2006;

d) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale ai sensi dell'art. 74, lettera *n)*, decreto legislativo n. 152/2006;

e) rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 74, lettera *dd)*, decreto legislativo n. 152/2006;

f) insediamento, installazione o edificio isolato: insediamento, installazione o edificio per il quale sia accertata dall'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sulla base del parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o dal Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148, decreto legislativo n. 152/2006, - nei limiti di cui all'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 - Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche - l'impossibilità tecnica ed economica, anche rapportata ai benefici ambientali perseguibili, di raccolta e convogliamento delle acque reflue verso un sistema di pubblica fognatura.

Capo II

ACQUE REFLUE

ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

Art. 2.

Categorie di acque assimilabili alle domestiche

1. Sono assimilabili ad acque reflue domestiche, oltre alle acque descritte nell'art. 101, comma 7, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, decreto legislativo n. 152/2006 anche le acque di cui alla lettera *e)* del medesimo articolo che, prima di essere sottoposte ad ogni e qualsiasi trattamento di depurazione, rispettino contemporaneamente i requisiti della Tabella A di cui all'Allegato alla presente legge.

2. Per quanto concerne il punto *d)* della Tabella A riportata nell'Allegato alla presente legge, sono valutati solo i parametri ritenuti dall'Autorità competente necessari alla corretta caratterizzazione dello scarico in base alla tipologia di attività svolta.

Art. 3.

Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria

1. Nel Regolamento emanato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvato dall'Autorità Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi dell'art. 124, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 vengono definite le procedure per l'assimilazione delle acque reflue alle domestiche secondo i criteri di cui all'art. 2 ed i principi generali di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.

2. I titolari di scarichi in pubblica fognatura di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano al Gestore del Servizio Idrico Integrato istanza di assimilazione corredata di documentazione che riporti:

a) tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;

b) certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche;

c) portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.

3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato verificata l'assimilabilità, ne dà comunicazione agli interessati.

4. Lo stesso Gestore può dare prescrizioni sulle modalità di scarico al fine di evitare sovraccarico all'impianto di depurazione.

Art. 4.

Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali


1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

2. I titolari di scarichi sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano alla Provincia, a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, idonea documentazione che riporti:

a) la tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;

b) il certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche;

c) la portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.



3. La Provincia, verificata l'assimilabilità, rilascia l'autorizzazione allo scarico. La stessa può dettare prescrizioni sulle modalità di scarico.

4. Ai sensi dell'art. 100, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche secondo i criteri di cui all'art. 2 che recapitano sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono soggetti ai limiti ed indirizzi tecnici riportati negli articoli 5, 6 e 7.

Capo III

LIMITE E INDIRIZZI TECNICI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON UN NUMERO DI ABITANTI EQUIVALENTI INFERIORE A DUEMILA A.E. E PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI

Art. 5.

Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche

1. Tenuto conto dei casi previsti dall'art. 103, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006, ove la Provincia competente per territorio accerti l'impossibilità di recapito in acque superficiali o di allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell'Allegato alla presente legge.

2. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal decreto legislativo n. 152/2006.

3. Resta comunque vietato lo scarico al suolo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 al decreto legislativo n. 152/2006.

4. I titolari degli scarichi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare lo scarico alle previsioni di cui al comma 1, richiedono l'autorizzazione, ovvero la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere, alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati effettuata ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2002 - Modalità d'informazione sullo stato di qualità delle acque ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 10, della presente legge.

5. Qualora sia tecnicamente impossibile adottare le soluzioni indicate nella colonna della Tabella A in Allegato alla presente legge relativa a «Agglomerato, insediamento, installazione o edificio isolato fino a 50 A.E.» e limitatamente ai casi previsti nella stessa colonna, l'Autorità competente, previa verifica, può autorizzare lo smaltimento delle acque reflue utilizzando pozzi assorbenti anche per i nuovi scarichi.

Art. 6.

Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche

1. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (A.E.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sono conformi all'allegata Tabella C per il primo anno di applicazione della presente legge, all'allegata tabella C-bis negli anni successivi.

2. In caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5 dello stesso Allegato.

3. I limiti previsti ai commi 1 e 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 decreto legislativo n. 152/2006, abbiano adeguato il sistema

regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna «scarico in rete fognaria» dell'Allegato 5 decreto legislativo n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attività industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'Autorità competente.

4. I titolari degli scarichi autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare il provvedimento di autorizzazione allo scarico ai limiti di cui ai commi 1 e 2, richiedono la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati effettuata ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2002 e fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 10.

5. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 73 decreto legislativo n. 152/2006, la Provincia, nella valutazione della richiesta di cui al comma 4, ha facoltà di non modificare il provvedimento di autorizzazione nel caso in cui accerti che lo scarico è in grado di assicurare il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento medesimo se più restrittivi rispetto a quelli della Tabella C in Allegato alla presente legge.

6. In occasione dell'adeguamento dell'autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 decreto legislativo n. 152/2006, presentano alla Provincia competente l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 dell'art. 5. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al comma 3, la Provincia autorizza lo scarico nel rispetto, oltre che dei limiti di cui all'allegata Tabella C per il primo anno di applicazione della presente legge, all'allegata tabella C-bis negli anni successivi, anche di quelli previsti in Tabella 3 dell'Allegato 5 decreto legislativo n. 152/2006.

7. Nell'effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell'art. 128 decreto legislativo n. 152/2006, l'Autorità competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato rispetto dello stesso, la Provincia, previa diffida, modifica il provvedimento di autorizzazione imponendo il rispetto allo scarico della Tabella 3, Allegato 5, decreto legislativo n. 152/2006.

8. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza superiore a duemila A.E. rispettano i limiti di cui all'Allegato 5 al decreto legislativo n. 152/2006.

9. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelarne i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal decreto legislativo n. 152/2006.

10. Per un periodo transitorio di anni uno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli scarichi esistenti, intendendo per esistenti quelli autorizzati alla data in vigore della presente legge oppure quelli per i quali siano state completate le procedure di appalto ed affidamento lavori, si applica la tabella C allegata. La Regione Abruzzo, Direzione LL.PP. provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a redigere l'elenco di tali impianti e presenta entro un anno un Piano di Adeguamento ai limiti di cui alla Tabella C-bis allegata per tale classe di impianti. La Tabella C-bis entra in vigore alla scadenza di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni

1. Per gli scarichi di abitazioni civili, per i quali l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4, comma 1.8 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 60, restano valide le disposizioni previgenti.

2. I trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di duemila A.E. sono quelli indicati nella presente legge.



3. I commi 1.60 e 2.1 dell'art. 4 della legge regionale n. 60/2001 sono abrogati.

4. Il comma 4, dell'art. 5 della legge regionale n. 60/2001 è abrogato. Si applicano, in materia di scarichi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 60/2001 è modificato dal seguente:

«1. Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi è l'amministrazione provinciale competente per territorio, tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie, per i quali è competente il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, decreto legislativo n. 152/2006».

6. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 60/2001 è modificato dal seguente:

«3. Anche i Gestori del Servizio Idrico Integrato, o i Comuni nei casi previsti dal comma 5, art. 148 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, per quanto di loro competenza. Il regolamento è sottoposto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006 all'approvazione preventiva dell'Autorità Territoriale Ottimale».

7. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 è modificato dal seguente:

«5. La Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004, n. 103 - Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e relativa gestione delle spese».

8. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 le parole «al Comune» sono sostituite da: «al Gestore del Servizio Idrico Integrato, o al Comune nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, decreto legislativo n. 152/2006».

9. Per tutte le disposizioni non espressamente abrogate nella presente legge resta in vigore quanto previsto dalla legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 e sue successive modifiche.

10. Le Autorità Territoriale Ottimale (ATO) completano ed integrano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la preliminare ricognizione degli agglomerati già effettuata per le finalità di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2002. La ricognizione, svolta conformemente alle indicazioni e alle linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente ai fini dell'applicazione della Direttiva 91/271/CE - direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane, previa approvazione della Regione, sentita la Provincia territorialmente competente, è utilizzata per l'adeguamento dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 5, comma 4 e all'art. 6, comma 4.

11. Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra cinquanta e duemila A.E. è sempre auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quale il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti di ossidazione totale, così come previsto dall'Allegato 5 alla Parte Terza decreto legislativo n. 152/2006.

Capo IV

SCARICHI DI RETI FOGNARIE A FORTE FLUTTUAZIONE STAGIONALE

Art. 8.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) forte fluttuazione stagionale: variazione stagionale degli abitanti equivalenti serviti dall'impianto di depurazione che provochi una variazione di carico idraulico superiore al 30% rispetto al carico stagionale minimo dell'impianto stesso.

b) variazione stagionale: una variazione valutata su un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, durante il quale il carico idraulico oltrepassi il suddetto limite per almeno quarantacinque giorni, anche se non continuativamente.

Art. 9.

Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali

1. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto rimane sempre nell'ambito della stessa classe tra quelle individuate dalla Tabella 1 e dalle Tabelle relative al numero di campionamenti e controlli riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 al decreto legislativo n. 152/2006, nonché della Tabella A del D.G.R. 103/04, all'impianto si applicano i limiti di emissione e le prescrizioni previste nelle suddette normative per la relativa classe di appartenenza.

2. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto si inquadra in diverse classi previste nell'Allegato 5 al decreto legislativo n. 152/2006, si applicano sempre i limiti di emissione e le frequenze di campionamento e controllo relativo al carico più elevato.

3. Almeno il 25% dei controlli esterni, previsti in funzione della classe di appartenenza, deve essere effettuato durante il periodo di massimo carico dell'impianto.

4. Nel computo del carico in ingresso all'impianto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Direttiva 91/271/CE vanno escluse le situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

5. L'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) effettua controlli a campione sugli impianti che servono aree che si suppongono a forte fluttuazione stagionale al fine di verificare il rispetto della presente disposizione.

6. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale, secondo le definizioni di cui all'art. 8, devono essere muniti di misuratore di portata. Le portate medie giornaliere devono essere registrate e tenute a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 10.

Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti

1. Si rimanda al Capo VI della presente legge per gli aspetti relativi all'approvazione dei progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale.

Art. 11.

Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato in relazione agli impianti di depurazione esistenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Provincia competente per territorio una dettagliata relazione sugli impianti di depurazione, contenente:

- a) le caratteristiche tecniche dell'impianto;
- b) le modalità di gestione dell'impianto nelle diverse situazioni di funzionamento;
- c) la documentazione delle analisi dello scarico relative all'ultimo anno nei diversi regimi di carico dell'impianto, conformemente alle prescrizioni dettate nell'art. 9;
- d) l'eventuale progetto esecutivo di adeguamento qualora l'impianto non sia in grado di rispettare la presente normativa, anche solo per particolari situazioni di carico.



2. L'adeguamento è comunque realizzato entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dagli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. In caso di mancata presentazione del progetto di adeguamento, o di mancata realizzazione dello stesso, nei tempi stabiliti, viene revocata l'autorizzazione allo scarico.

Capo V

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Art. 12.

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) acque di prima pioggia: primi 40 m³ di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate;

b) rete fognaria separata: la rete fognaria costituita da due condotte, di cui:

1) una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;

2) l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Art. 13.

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 per lo scarico di acque meteoriche da reti fognarie separate, la Regione definisce, nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (PTA), le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento degli agglomerati, sia in presenza di sistemi fognari unitari che in presenza di sistemi fognari separati, al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 14.

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006 sono oggetto di disciplina regionale:

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate da altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'autorizzazione.

2. Rientrano nel punto *a)* del comma 1:

a) gli scarichi da reti fognarie separate di aree residenziali ovvero di agglomerati;

b) gli scarichi di acque meteoriche provenienti da aree destinate ad attività commerciali, artigianali o industriali munite di due condotte distinte che canalizzano, nei rispettivi corpi ricettori, le acque meteoriche di dilavamento e le altre acque reflue derivanti da tali aree.

3. Rientrano nel punto *b)* del comma 1:

a) le acque meteoriche, raccolte ed allontanate tramite condotte separate, delle reti stradali ed autostradali, dilavanti sia dalla normale sede stradale che da opere quali ad esempio ponti, gallerie, viadotti, svincoli;

b) le acque meteoriche, raccolte ed allontanate tramite condotte separate dalle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane ovvero disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle installazioni che svolgono attività commerciali o di produzione di beni.

Art. 15.

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Prescrizioni

1. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate di cui all'art. 113, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 152/2006 e da altre condotte separate di cui all'art. 113, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152/2006, sono soggetti a comunicazione alla Provincia competente per territorio.

2. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) caratteristiche tecnico-costruttive della fognatura o delle altre condotte separate, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia;

b) caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dello scarico (BOD₅, COD, SST) reperite sulla base di valutazioni indirette e di almeno tre valutazioni dirette. Nel caso di «nuovi scarichi» in sede di comunicazione si riporteranno solo le caratteristiche presunte dello scarico, che saranno verificate e comunicate all'Autorità competente successivamente alla messa in funzione dello scarico stesso.

c) la delimitazione, l'area e le caratteristiche della superficie scolante afferente alla fognatura o alle altre condotte separate, e le tipologie di attività svolte su di essa;

d) l'ubicazione dello scarico.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera *e)*, decreto legislativo n. 152/2006, gli scarichi di acque meteoriche da reti fognarie separate possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sotto-suolo, salvo i casi di cui all'art. 94, comma 4, lettera *d)*, decreto legislativo n. 152/2006.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, decreto legislativo n. 152/2006, è sempre vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

5. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni particolari al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati nel Piano stesso.

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate, sono disciplinate dalla Regione, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Ambiente.

Art. 16.

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento.

1. Per i nuovi scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate e da altre condotte separate, la comunicazione può essere effettuata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico delle altre acque reflue a condizione che la stessa sia comprensiva delle informazioni di cui all'art. 15, comma 2.

2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa la comunicazione è presentata alla Provincia competente entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa.



Art. 17.

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione

1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti:

a) svolgimento all'aperto di fasi di attività quali la movimentazione di materie prime o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi Operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente;

b) passaggio delle acque meteoriche su aree dedicate allo svolgimento di operazioni per loro natura tipicamente «sporcenti» ovvero su aree dedicate al deposito di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o rifiuti;

c) dilavamento di superfici scoperte interessate dal deposito per ricaduta di inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera degli stabilimenti.

2. Sulla base delle situazioni generali di cui al comma 1, si identificano di seguito, in un elenco non esaustivo, i settori produttivi o attività soggetti alla disciplina di cui all'art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006:

- a) industria petrolifera;
- b) industrie chimiche;
- c) trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
- d) stazioni di distribuzione di carburante;
- e) autofficine;
- f) autocarrozzerie;
- g) autolavaggi;
- h) depositi all'ingrosso di sostanze liquide o solide;
- i) depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- j) depositi di veicoli destinati alla rottamazione;
- k) depositi di rottami;
- l) depositi di rifiuti, centri di raccolta, cernita o trasformazione degli stessi;

m) stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite all'accumulo, al deposito o stoccaggio di materie prime, di prodotti, scarti o rifiuti ovvero ad altre attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 18.

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni

1. Per le aree di pertinenza dei settori produttivi o attività di cui all'art. 17, commi 1 e 2 sono obbligatorie:

- a) l'impermeabilizzazione dell'area stessa;
- b) la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;
- c) la realizzazione di un idoneo trattamento delle acque raccolte in situ o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.

2. Sono esentate dalle prescrizioni di cui al comma 1 tutte le attività commerciali ed industriali le cui aree esterne siano inferiori a 300 m².

3. In materia di scarichi di sostanze pericolose si rimanda a quanto previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 19.

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento

1. I titolari delle attività commerciali ed industriali le cui aree esterne sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo i criteri di cui all'art. 17, presentano alla Provincia competente per territorio la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento, corredata dalle seguenti informazioni:

- a) tipologia, dimensioni e localizzazione delle aree esterne;
- b) attività svolte in ognuna delle suddette aree di pertinenza, con l'indicazione delle potenziali fonti di inquinamento derivanti dalle attività stesse;
- c) valutazione qualitativa e quantitativa dello scarico;
- d) progetto di massima del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.

2. I titolari di attività commerciali ed industriali esistenti presentano tale domanda di autorizzazione entro dieci mesi dall'approvazione della presente legge; entro diciotto mesi vanno realizzate tutte le opere di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

3. I titolari di attività soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 decreto legislativo n. 152/2006 presentano, contestualmente alla stessa, la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia o di dilavamento. La Regione, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, ne invia comunicazione alla Provincia competente per territorio.

Capo VI

DISCIPLINA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

Art. 20.

Campo di applicazione e fasi autorizzative

1. I progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane sono soggetti ad approvazione da parte della Regione.


2. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane presentano apposita domanda alla Regione, unitamente alla documentazione in duplice copia di cui all'art. 21.

3. Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è allegata copia della comunicazione del progetto all'Autorità competente ai predetti fini; la procedura di approvazione resta sospesa fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

4. La Regione, ai fini dell'approvazione del progetto dell'impianto di depurazione, invia copia della richiesta e della documentazione all'ARTA.

5. L'ARTA valuta, entro sessanta giorni dalla ricezione:

- a) il progetto preliminare;
- b) le modalità di gestione dell'impianto nelle varie situazioni di carico e nel caso di eventuali fluttuazioni stagionali, in funzione della situazione attuale e dei previsti sviluppi futuri;



c) l'affidabilità tecnica dell'impianto, nel rispetto dei limiti dell'effluente previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 o dalla normativa regionale e, nel caso di riutilizzo delle acque reflue, delle norme vigenti;

d) tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

e) richiede eventuali integrazioni della documentazione oppure dà prescrizioni per l'adeguamento del progetto agli obiettivi generali di tutela ambientale.

6. A conclusione della valutazione e sulla base delle risultanze della stessa, l'ARTA esprime il proprio parere sull'approvazione del progetto e lo invia alla Regione per l'atto finale.

7. La Regione approva la realizzazione dell'impianto oppure, in caso di parere negativo dell'ARTA, respinge il progetto.

8. Dopo l'approvazione del progetto e prima della realizzazione dell'impianto, il soggetto proponente deve ottenere l'autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente.

Art. 21.

Documentazione

1. I progetti dei nuovi impianti presentati per l'approvazione includono la documentazione relativa ai punti di seguito elencati:

a) area servita: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sull'area da servire, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi a:

1) insediamenti abitativi: carico totale espresso in Abitanti Equivalenti calcolato come somma della popolazione residente, della popolazione fluttuante e degli eventuali abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria. Le modalità di calcolo di tale carico, per ognuna delle tre componenti richiamate, deve essere accuratamente descritta. Eventuali fluttuazioni di portata e qualità dell'acqua dovute a fluttuazioni stagionali di popolazione o ad eventi meteorici;

2) insediamenti artigianali, commerciali e industriali: carico espresso in Abitanti Equivalenti e qualità dell'acqua da trattare;

b) scarichi: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sugli scarichi, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi alla modalità di scarico e alla garanzia del mantenimento del livello di qualità ambientale preesistente del corpo recettore.

2. Il progetto generale dell'impianto di depurazione è accompagnato da:

a) relazione tecnica che presenti la soluzione adottata e che ne motivi la scelta secondo criteri economici, gestionali e di affidabilità. La soluzione tecnica adottata è quella che minimizza i costi gestionali, rende semplice la manutenzione e la gestione ed è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie di carico idraulico e organico;

b) relazione tecnica per il riuso, qualora le acque reflue siano destinate al riutilizzo ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 che individui la destinazione d'uso dell'acqua riutilizzata, i trattamenti aggiuntivi e la rete di distribuzione;

c) relazione gestionale che presenti dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto in condizioni di funzionamento ordinario e in situazione straordinaria costituita da:

- 1) aumento di portata dovuto a piogge abbondanti;
- 2) forti fluttuazioni stagionali;
- 3) situazioni di rischio sanitario.

3. Tutti i nuovi impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 10 mila e gli impianti di cui all'art. 9 sono dotati di misuratore di portata. Resta

salva la potestà dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione di imporre specifiche misure di protezione ambientale.

4. Con delibera di Giunta regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente capo.

5. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 4 per la valutazione si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle normative e nelle linee guida di settore.

Art. 22.

Trasparenza e informazione pubblica

1. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 195/2005 che recepisce la direttiva 2003/4/CE sul diritto all'informazione dei cittadini in campo ambientale, l'ARTA e le Province pubblicano e aggiornano ogni quattro mesi sul proprio sito internet i risultati di controlli suddivisi per singolo impianto.

2. Le Province ogni anno sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet il quadro complessivo delle sanzioni comminate e riscosse in relazioni ai controlli sugli scarichi di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capo VII

ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE AD USO POTABILE

Art. 23.

Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile

1. Ai sensi del comma 1, dell'art. 79 decreto legislativo n. 152/2006, sono acque a specifica destinazione funzionale:

a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) le acque destinate alla balneazione;

c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;


d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

2. Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza decreto legislativo n. 152/2006.

3. La Direzione Sanità procede alla classificazione delle acque già individuate nel PRGA (Piano Regolatore Generale degli Acquedotti) e di quelle individuate ai sensi dell'art. 94, comma 1, lettera c), legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo. Sono parimenti classificate le acque superficiali proposte dalle Autorità Territoriali Ottimali (ATO) per l'utilizzazione a scopo potabile nelle more dell'espletamento delle funzioni regionali di cui all'art. 11, comma 2, legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 - Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994.

4. Per le finalità di cui al comma 3, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge le ATO provvedono ad inoltrare alla Direzione Sanità specifica richiesta di classificazione delle acque di cui al comma 3, ricadenti nel territorio di propria competenza, comprensiva di tutta la documentazione tecnica relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione.

5. La Direzione Sanità procede, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 4, alla classificazione delle acque per le quali disponga di una serie continuativa di almeno un anno di analisi, con frequenza e tipologia di parametri monitorati tali da soddisfare le previsioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo



n. 152/2006. Entro lo stesso termine la Direzione Sanità dispone l'attuazione del monitoraggio sulle acque di cui al comma 3 per le quali non abbia disponibilità della serie di dati analitici utili alla classificazione.

6. Restano a carico dell'ATO territorialmente competente le spese di classificazione analitica nonché quelle di caratterizzazione ove richieste ai sensi del successivo comma 7.

7. La Direzione Sanità, ai fini della classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano, acquisita dall'ATO territorialmente competente la documentazione tecnica relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione:

a) dispone l'effettuazione, da parte dell'ARTA, secondo le indicazioni del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti in merito alla fissazione dei punti e alle modalità di campionamento, delle analisi previste dall'Allegato 2 del decreto legislativo n. 152/2006 per almeno dodici mesi consecutivi;

b) recepisce il parere finale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti sull'esito delle analisi;

c) procede alla classificazione, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere.

8. Al fine della fissazione dei punti di campionamento, secondo le indicazioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo 152/06, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL territorialmente competenti e l'ARTA Abruzzo si avvalgono dei dati disponibili presso gli stessi enti e presso la Regione Abruzzo raccolti in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e possono richiedere all'ATO territorialmente competente eventuale documentazione integrativa.

9. In caso di mancata effettuazione dei controlli o più in generale di mancata attuazione della procedura descritta nel presente articolo, fermo restando la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente della Regione, su richiesta dell'ATO interessata, incarica una struttura qualificata all'effettuazione delle analisi previste all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 152/2006, e in base alle risultanze di tale analisi, procede con proprio atto alla classificazione delle acque. Resta fermo quanto previsto al comma 6.

10. Ai sensi dell'art. 79, comma 3, decreto legislativo n. 152/2006 per le acque a destinazione idropotabile, la Regione al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabilisce programmi, che vengono recepiti nel Piano di Tutela delle Acque, per mantenere o adeguare la qualità delle acque superficiali destinate ad uso potabile.

11. Le ASL comunicano i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze di campionamento e gli eventuali aggiornamenti alla Regione e al Ministero della Sanità secondo le modalità proposte dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 24.

Stabilizzazione del personale precario della Regione Abruzzo

1. In attuazione dell'art. 1, commi 557 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell'art. 3, commi 94 e 95 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati ad adottare disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nel rispetto dei principi statuiti rispettivamente dal Piano straordinario per la stabilizza-

zione del lavoro precario della Giunta regionale d'Abruzzo, approvato con deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2008, n. 38, e dalla deliberazione n. 36 del 27 marzo 2008 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Determinazione in ordine alla stabilizzazione del personale precario e sui tempi della programmazione triennale dei fabbisogni 2008-2010).

2. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini, le disposizioni di cui al presente articolo si estendono al personale a tempo determinato e Co Co Co delle Aziende sanitarie locali, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dalla Regione Abruzzo a seguito dell'accordo Governo-Regione per il Piano di rientro sanitario e del tetto di spesa di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 13 marzo 2007 pubblicata sul BURA n. 3 straordinario del 23 marzo 2007.

3. La Giunta regionale, ai fini della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche per ciascuna delle categorie non dirigenziali e riservate, nel rispetto delle programmazioni del fabbisogno del personale annualità 2001-2007, alle progressioni verticali, bandisce corsi-concorsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale, i cui requisiti di accesso e le modalità per l'organizzazione dei relativi percorsi formativi vengono disciplinati, previa concertazione sindacale, con apposito atto di organizzazione. Sono fatte salve le graduatorie in essere al 3 agosto 2005, formate a seguito di concorso espletato per selezione interna del personale a tempo indeterminato.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione il Consiglio, la Giunta regionale, le ASL e gli enti regionali e strumentali continuano ad avvalersi del personale precario di cui ai commi 1 e 2 fino alla stabilizzazione dello stesso.

Art. 25.

Ulteriori disposizioni per la stabilizzazione

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 si estendono al personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) e della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione). Sono ammessi alle relative procedure selettive, di cui al presente comma coloro che siano in servizio alla data del 1° gennaio 2008. L'ammissione avviene per la categoria ed il profilo professionale assegnato con il primo contratto di assunzione a tempo determinato.

2. Al fine dell'attuazione del piano di stabilizzazione prevista dal comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e nei limiti dei posti destinati all'accesso dall'esterno disponibili in organico determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ciascuno con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'organizzazione del percorso inerente il processo di stabilizzazione.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, al fine di adeguare le proprie dotazioni organiche alle modifiche derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo ed all'art. 24, sono autorizzati a rideterminare, ciascuno con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le rispettive piante organiche, nel limite degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli del bilancio corrente e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esclusi i Responsabili delle articolazioni organizzative dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente di cui alla legge regionale n. 17/2001 e il Dirigente della Segreteria del Presidente di cui alla legge regionale n. 18/2001.



5. Dall'entrata in vigore della presente legge non è consentita la stipula di nuovi contratti per assunzione di personale a tempo determinato ai sensi della legge regionale n. 17/2001 e della legge regionale n. 18/2001, e alla copertura dei posti destinati alla stipulazione dei predetti contratti a termine si provvede esclusivamente con personale regionale di ruolo.

6. Nella definizione del piano di fabbisogno del personale e nell'attuazione del relativo processo di stabilizzazione del personale di cui al comma i è data priorità all'individuazione dei posti da riservare alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 dell'art. 24.

7. Le disposizioni del Piano straordinario per la stabilizzazione del lavoro precario della Giunta regionale d'Abruzzo, approvato con deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2008, n. 38 possono essere, altresì, estese ai titolari di contratti di collaborazione con contratto in essere alla data del 1° gennaio 2008.

Art. 26.

Disposizioni per il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale

1. Per il personale di categoria B e C assunto a tempo indeterminato che presta servizio presso il Consiglio regionale almeno da 10 anni il Servizio Risorse Umane entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge indice un corso-concorso per soli titoli per il passaggio alla categoria immediatamente superiore.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico della legge di bilancio relativa all'esercizio 2008.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a Pescara, addì 24 novembre 2008

Il presidente vicario: PAOLINI

09R0042

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008, n. 8.

Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 32 dell'11 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO E NORME COMUNI

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando:

- a) l'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati;
- b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;
- c) lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, dei territori interessati.


2. La presente legge regionale, in conformità ai principi sanciti dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, disciplina:

- a) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;
- b) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque di sorgente, così come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
- c) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle piccole utilizzazioni locali sulla terraferma di cui all'art. 1, comma 6, della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
- d) la tutela del patrimonio indisponibile con l'individuazione dei suoli interessati dalle risorse di cui alle lettere a), b) e c) ed al fine di una loro tutela dall'inquinamento.

3. La Regione Campania consente la gestione e fruizione del patrimonio idrotermominerale ed incentiva la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse di cui all'articolo 1 ed in particolare di quelle di cui è stata riconosciuta la terapeuticità ai sensi della normativa vigente, promuovendone l'utilizzo nel piano sanitario regionale per il raggiungimento delle finalità terapeutiche e riabilitative ad esse connesse, persegue un razionale sviluppo economico e turistico del territorio ed il riequilibrio dei prelievi dalle falde sotterranee, assicurando il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale e della pianificazione di bacino in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 e della legge n. 323/2000.

4. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
- b) cure termali: le cure che utilizzano acque minerali o termali o loro derivati, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 323/2000, ed in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte artificiali e naturali, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della pre-



venzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 323/2000, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera *d*) che segue;

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 323/2000 che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati dall'art. 3 della legge n. 323/2000, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali, centri medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio di attività diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 323/2000, suddivisi secondo le categorie seguenti:

1) terme: aree, edifici o insieme di edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi e non, destinati o concorrenti alla erogazione di servizi o attività aventi scopi terapeutici termali, nonché, eventualmente, alla erogazione di servizi e attività integrative o complementari a tale cura;

2) parco termale: insieme di aree esterne, edifici, opere, impianti, attrezzature ed arredi, fissi o non, costituenti ambienti per soggiorni e attività all'aperto ed al coperto incentrati soprattutto più piscine alimentate con acque minerali e termali, di cui almeno una, preferibilmente coperta, destinata a idrochinesiterapie termali;

3) complesso termale: struttura costituita dagli elementi contemplati dai numeri 1) e 2) che precedono;

e) aziende termali: le aziende, definite dall'art. 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali naturali e termali;

g) acque minerali naturali: le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o vengono captate mediante perforazione ed hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute così come individuate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dal decreto legislativo n. 339/1999 e dal decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542 e successive modificazioni;

h) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o captate mediante perforazione possiedono le caratteristiche indicate nel decreto legislativo n. 339/1999;

i) piccole utilizzazioni locali: le utilizzazioni di acque calde geotermiche, anche sotto forma di vapore, reperibili a profondità inferiore a quattrocento metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici;

l) associazioni di categoria del settore idrotermominerale: associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative del settore e la consulta di cui all'art. 46, adotta uno o più regolamenti contenenti le norme necessarie per l'attuazione della medesima, individuando tra l'altro:

a) i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi e del le concessioni;

b) i soggetti pubblici di cui deve essere acquisito il parere ai fini del rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nella legge;

c) i termini per la conclusione dei procedimenti, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) le strutture e gli impianti di cui all'art. 42, comma 2.

Capo II

PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI

Art. 2.

Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga

1. Il permesso di ricerca ha ad oggetto:

a) lo studio dell'area di interesse, i sondaggi geognostici e le perforazioni, il prelievo delle acque rinvenute nella quantità necessaria per le analisi di cui alla lettera *b*);

b) le analisi e le indagini necessarie ad accertare le caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque captate, finalizzate al riconoscimento della terapeuticità delle acque minerali naturali e termali;

c) ogni altro studio, ricerca e sperimentazione volti ad accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela.

2. Gli interventi di perforazione del suolo, o similari, iniziano comunque dopo l'acquisizione, da parte del titolare del permesso, di eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri assenti richiesti dalla vigente normativa rispetto alla specifica area d'intervento.

3. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca è disciplinato dal regolamento di attuazione.

4. In caso di concorso di più istanze riferite alla medesima area di ricerca, o anche ad una porzione di essa, il permesso di ricerca è rilasciato secondo il seguente ordine prioritario:

a) al proprietario del suolo interessato in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la ricerca;

b) nel caso di concorso di istanze, provenienti da non proprietari, al soggetto che intende attuare il programma di ricerca rivolto al perseguimento di fini terapeutici;

c) nel caso di concorso di istanze provenienti da non proprietari di cui nessuno intende attuare il programma di cui alla lettera *b*), al soggetto che offre le maggiori garanzie in termini di capacità tecnica ed economica e, a parità di condizioni, a quello la cui istanza perviene per prima al competente ufficio regionale;

d) all'ente locale, nel cui territorio ricade l'area oggetto di ricerca.

5. Il permesso di ricerca è rilasciato, previa approvazione del relativo programma, per la durata massima di tre anni, è prorogabile una sola volta per un identico periodo e può essere rilasciato relativamente a superfici non superiori a trecento ettari; la ricerca relativa a superfici superiori ai trecento ettari è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di individuazione del bacino idrogeologico.

6. Il permesso di ricerca deve indicare:

a) le generalità del titolare e il suo domicilio eletto nella provincia in cui devono eseguirsi i lavori;

b) la durata del permesso e la superficie accordata;

c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo;

d) la data dell'inizio dei lavori contenuti nel programma approvato;

e) le prescrizioni generali e particolari cui è subordinata la ricerca ivi comprese quelle relative al ripristino ambientale.

7. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta del riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali e termali ai sensi della normativa vigente.

8. Il trasferimento del permesso di ricerca è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale.

9. Al titolare del permesso di ricerca è fatto divieto di esecuzione di lavori di coltivazione del giacimento.



Art. 3.

Cause di cessazione del permesso di ricerca

1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dal competente ufficio regionale nei seguenti casi:

a) quando i lavori di ricerca non sono avviati nei termini stabiliti e, in assenza di un termine prefissato, entro tre mesi dal giorno del rilascio;

b) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi, senza giustificato motivo;

c) quando non sono osservate le prescrizioni stabilite con il provvedimento che autorizza la ricerca;

d) quando si violano le prescrizioni contenute nei commi 7 e 8;

e) quando non sono corrisposti i diritti proporzionali ed i contributi di cui all'art. 36 a seguito di diffida del competente dirigente regionale;

f) quando vengono meno i presupposti per il rilascio del permesso di ricerca;

g) quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 37, comma 5;

2. La decadenza del permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, il diritto a rimborsi, compensi o indennità.

3. La revoca del permesso di ricerca può essere disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili che non consentono la prosecuzione dell'attività di ricerca.

4. Per le ragioni di cui al comma 1 il permesso di ricerca può essere sospeso con effetto immediato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono pronunciati dal competente dirigente regionale, previa comunicazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni.

6. La rinuncia al permesso di ricerca è comunicata dal ricercatore, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione, termine sino al quale il titolare è obbligato alla manutenzione ordinaria ed all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

7. Entro i limiti territoriali dell'area oggetto del permesso di ricerca, non è consentito il rilascio di uno ulteriore, salvo che non si tratti di sostanze minerali diverse e lo svolgimento dei lavori sia compatibile, sotto l'aspetto geominerario, con quelli della ricerca già in atto.

8. Il rilascio di permessi in aree limitrofe non ricomprese in quella oggetto di ricerca è consentita previa verifica della compatibilità geomineraria dei lavori da autorizzare con quelli già in atto.

Art. 4.

Oggetto della concessione, durata e rinnovo

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, in relazione alle specifiche utilizzazioni programmate ed autorizzate e può prevedere anche lo sfruttamento delle forme associate di energia ai sensi dell'art. 29.

2. Costituiscono oggetto della concessione, con facoltà di utilizzazione da parte del concessionario, anche i gas, ivi compresa l'anidride carbonica, i vapori e le altre sostanze od energie, associate alle acque minerali naturali e termali o da esse emanate o estraibili.

3. L'istanza per ottenere il rilascio della concessione ed il relativo procedimento sono disciplinati con regolamento di attuazione.

4. La concessione è rilasciata relativamente a superfici non superiori ai trecento ettari che costituiscono l'area di concessione e per una durata compresa tra i quindici ed i trenta anni, proporzionale agli investimenti programmati ed al relativo periodo di ammortamento; la concessione relativa a superfici superiori a trecento ettari è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di coltivazione del bacino idrogeologico. Eventuali deroghe alla durata prevista sono individuate dal regolamento di attuazione.

5. Dell'avvio della procedura di rilascio della concessione è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania ed all'albo comunale del o dei comuni interessati.

6. Il ricercatore, che è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato, ha titolo preferenziale al rilascio della concessione rispetto a terzi che ne hanno fatto istanza.

7. Se la concessione non è rilasciata al ricercatore, quest'ultimo ha diritto ad un'indennità a carico del concessionario rapportata all'importanza della scoperta ed al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

8. La concessione deve indicare:

a) la generalità del concessionario e del suo domicilio eletto in uno dei comuni interessati all'attività;

b) la durata della concessione;

c) la delimitazione dell'area del giacimento in concessione;

d) il diritto proporzionale ed il contributo a carico del concessionario;

e) l'ammontare dell'indennità eventualmente dovuta al ricercatore;

f) l'obbligo del concessionario di indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e di eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;

g) gli altri obblighi e le prescrizioni specifiche cui deve attenersi il concessionario.

9. La concessione, al fine di preservare le caratteristiche qualitative delle acque minerali ed assicurare la salvaguardia del giacimento ed il rispetto delle condizioni minime igienico sanitarie degli emungimenti, indica, oltre che l'area di concessione, le aree di salvaguardia distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale.

10. Le zone di rispetto sono individuate sulla base di apposito studio idrogeologico presentato dal soggetto richiedente la concessione e ricomprendono le sorgenti, i pozzi ed i punti di presa; le zone di protezione ambientale ricomprendono le aree di ricarica delle falde, anche all'esterno del perimetro di concessione.

11. Nelle zone di rispetto, necessariamente interne all'area di concessione, da individuarsi in relazione alle situazioni locali di vulnerabilità e rischio per le falde acquifere, sono vietate le attività inquinanti, nonché quelle che possono pregiudicare o alterare le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa; nelle zone di protezione ambientale sono proposte, negli strumenti di pianificazione territoriale, idonee misure relative alla destinazione d'uso del territorio e misure di tutela e salvaguardia delle aree di ricarica.


12. La concessione, a cura e spese del concessionario, è trascritta nei registri immobiliari.

13. L'istanza di rinnovo della concessione è presentata dal concessionario almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, termine decorso il quale è attivata la procedura di decadenza.

14. Il concessionario che ha ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento di rilascio della concessione ed è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma approvato ha titolo al rinnovo della concessione con procedura semplificata disciplinata con regolamento.

15. Se la concessione non viene rinnovata, per ragioni non connesse a procedure di scadenza, rinuncia, revoca, decadenza, o esaurimento, disciplinate dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, il concessionario ha diritto a conseguire un'indennità a carico del concessionario subentrante e commisurata al valore delle opere utilizzabili, determinati in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, in via amministrativa dalla commissione di cui al comma 7; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

16. Il provvedimento di rinnovo della concessione mineraria è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione; in



assenza del provvedimento di rinnovo e salvo provvedimento di diversa natura, la concessione è automaticamente prorogata per il tempo necessario alla definizione della procedura di rinnovo.

17. A fronte degli obblighi inerenti la concessione, ivi compresi quelli di ripristino ambientale, ed in relazione alla natura ed all'entità degli stessi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste nel provvedimento di concessione, sulla base dei criteri stabiliti con regolamento di attuazione.

18. Nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti sono tenute in particolare considerazione le esigenze di protezione delle aree già accordate in concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali e termali in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi.

Art. 5.

Subconcessione

1. Gli enti indicati all'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283, concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, possono conferire a terzi i diritti oggetto della concessione, in regime di subconcessione, nel rispetto della presente disciplina nonché di quella nazionale e comunitaria dettata per l'affidamento delle concessioni e per l'affidamento e la gestione dei pubblici servizi ai sensi dell'art. 113 e seguenti del decreto legislativo 2 agosto 2000, n. 267.

2. La subconcessione di cui al comma 1 è rilasciata per un periodo non superiore a quello di validità della concessione ed è soggetta alla preventiva autorizzazione a pena di nullità.

3. Lo schema di convenzione per l'affidamento dei diritti oggetto di concessione in regime di subconcessione è trasmesso al competente ufficio regionale che verifica il possesso, da parte del subconcessionario, dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

4. Il titolare della subconcessione subentra al titolare della concessione in tutte le posizioni giuridiche, assumendo i relativi obblighi e diritti.

5. Il mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 costituisce motivo di decadenza della concessione che può essere trasferita al subconcessionario previa istanza e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Contratti di somministrazione

1. I concessionari di acque minerali naturali e termali non destinate all'imbottigliamento possono stipulare contratti di somministrazione con terzi fruitori, previa autorizzazione regionale, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 1559 e seguenti del codice civile.

2. La mancanza della preventiva autorizzazione di cui al comma 1 costituisce motivo di decadenza della concessione.

3. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e gli utilizzi consentiti sono individuati dal regolamento di attuazione.

Art. 7.

Attività

1. L'attività oggetto della concessione può essere sospesa per un periodo determinato su istanza motivata del concessionario. La sospensione non può eccedere il periodo di due anni.

2. Il concessionario garantisce la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

3. Il concessionario trasmette al competente ufficio regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione.

4. Se entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo non sono dettate dal competente ufficio regionale prescrizioni o modifiche, il programma si intende approvato.

5. Il concessionario è tenuto a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione richieste dal competente ufficio regionale ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi.

6. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti alla Regione dai titolari dei permessi e delle concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, possono essere resi noti al terzo che dimostra di avere un interesse prevalente previa istanza formale di accesso e non sono divulgabili senza il consenso scritto degli interessati.

7. I dati e le notizie di cui al comma 6, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti, oggetto di rinuncia, o dichiarati decaduti, possono essere divulgati dall'amministrazione decorsi cinque anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

Art. 8.

Trasferimento della concessione e diritto di prelazione

1. Il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione ed all'autorizzazione regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita al legatario o all'erede che ha presentato la relativa istanza entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione e che risulta in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

3. Qualora succedano più eredi, la concessione può essere loro trasferita se i medesimi, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione, abbiano nominato un rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende decaduta.

5. Il concessionario ha diritto di prelazione per l'acquisto dei suoli, di cui non è proprietario, inclusi nel perimetro dell'area della concessione.

6. I proprietari che intendono alienare i suoli inclusi nel perimetro della concessione notificano per iscritto l'intenzione al concessionario che, nei successivi sessanta giorni, esercita il diritto di prelazione nelle forme di legge.


7. Con regolamento sono disciplinati il trasferimento della concessione e la trasformazione del soggetto concessionario.

Art. 9.

Gestione unitaria

1. Le coltivazioni e le utilizzazioni da parte di più concessionari per lo sfruttamento di acque minerali naturali e termali, riferibili ad un unico bacino acquifero, possono essere esercitate, previa autorizzazione regionale, anche attraverso la costituzione, da parte dei concessionari, di una gestione unitaria.

2. Il regolamento di attuazione individua la disciplina degli emungimenti nel caso della gestione unitaria di cui al comma 1.



Art. 10.

Autorizzazione per le utilizzazioni

1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, le seguenti utilizzazioni delle acque minerali naturali e termali:

a) confezionamento di acque minerali naturali destinate al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 105/1992;

b) impiego di acque minerali naturali nella produzione di bibite analcoliche, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719;

c) estrazione di sali o di sostanze componenti od associate;

d) miscelazione di acque minerali naturali il cui impiego è già autorizzato con quelle di nuove captazioni nell'ambito del perimetro della concessione.

2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque termali è rilasciata dall'autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n.13, previo parere della azienda sanitaria locale.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla verifica, previa istruttoria, dell'esistenza dei seguenti titoli, condizioni ed atti:

a) concessione mineraria o subconcessione o altro titolo equipollente;

b) provvedimento di riconoscimento delle acque così come previsto dalla normativa vigente;

c) esclusivamente per le autorizzazioni di cui al comma 2, dimostrazione del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come definiti nell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 323/2000.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), presuppone che l'acqua da miscelare provenga dalla stessa falda o giacimento sotterraneo di quella autorizzata ed abbia le stesse caratteristiche; tale disposizione si applica anche alle acque termali provenienti da pozzi diversi da quello per il quale vi sia il provvedimento di riconoscimento, purché nell'ambito della stessa concessione.

5. Per quanto non espressamente previsto l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali è disciplinata dal decreto legislativo n. 105/1992 e successive modificazioni.

Art. 11.

Pertinenze

1. I giacimenti di acque minerali naturali e termali e le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile della Regione.

2. Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le opere di captazione, gli impianti di sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di contenimento delle acque e fino ai manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse.

3. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze di cui al comma 2.

4. Le pertinenze di cui al comma 2 sono assoggettate al regime di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 12.

Iscrizione di ipoteche - Espropriazione dei diritti del concessionario e suo fallimento

1. Sulla concessione e sulle pertinenze cui si estende, l'iscrizione di ipoteche è soggetta ad autorizzazione regionale previa acquisizione delle valutazioni economico-finanziarie.

2. Nell'ambito del giudizio di espropriazione e delle correlate procedure di aggiudicazione, svolte ai sensi del codice di procedura civile, l'atto di precetto e quello di aggiudicazione sono notificati anche alla Regione Campania a cura del creditore procedente o dell'aggiudicatario.

3. L'aggiudicatario in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento, secondo il programma dei lavori approvato, subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti in favore e a carico del concessionario.

4. In caso di fallimento del concessionario il curatore notifica copia della sentenza di fallimento al competente dirigente regionale che pronuncia la sospensione della concessione, dopo aver disposto l'esecuzione delle opere necessarie a garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e previa redazione dello stato di consistenza dei luoghi e delle pertinenze in contraddittorio con la curatela fallimentare cui affidarne la custodia.

5. La sospensione non eccede i due anni, decorsi i quali è pronunciata la decadenza.

6. La sospensione non è pronunciata nel caso di prosecuzione dell'attività, previa autorizzazione regionale su apposita istanza, da parte della curatela fallimentare che utilizzi il complesso aziendale dell'imprenditore fallito.

7. Nel caso di cessione della concessione a terzi nel corso della procedura fallimentare, tutti i diritti e gli obblighi del concessionario sono trasferiti al soggetto subentrante, che deve possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

Art. 13.

Accesso ai fondi - Occupazione - Espropriazione

1. Entro il perimetro dell'area di ricerca e di concessione le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, conduzione, adduzione e accumulo delle acque minerali naturali, termali e di sorgente, alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica ed alla sicurezza dell'attività di coltivazione nonché tutte le attività necessarie all'esercizio della concessione sono considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi ed agli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Se l'occupazione delle aree di proprietà di terzi è autorizzata per un periodo superiore ai cinque anni, è adottato il decreto di espropriazione dell'area nel rispetto delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.


3. I titolari di permesso di ricerca o di concessione hanno diritto ad accedere alle relative aree per le attività strettamente connesse all'esercizio minerario.

4. I ricercatori ed i concessionari trasmettono il programma dei lavori da eseguirsi sui suoli di cui non sono proprietari al competente ufficio regionale che, valutata la necessità e l'indispensabilità degli interventi medesimi, lo approva dandone comunicazione al proprietario interessato, nel rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ed emette il decreto di occupazione dei suoli ovvero quello di esproprio.

5. Al proprietario che subisce l'occupazione dei suoli è corrisposta da parte del ricercatore o del concessionario una indennità annua determinata secondo le vigenti leggi in materia di espropriazione ed occupazione di immobili oltre al risarcimento degli eventuali danni, da attuarsi, prioritariamente, in forma specifica attraverso il ripristino dello stato dei luoghi.

6. L'indennità di cui al comma 5, in caso di disaccordo tra le parti, su istanza di chi vi ha interesse, è determinata dalla commissione provinciale, prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che ne dà comunicazione al proprietario con atto notificato nelle forme degli atti processuali civili; avverso tale determinazione è proponibile opposizione alla stima secondo la procedura di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

7. Gli atti inerenti la procedura di occupazione delle aree sono adottati dal competente ufficio regionale che può delegare al concessionario, in tutto o in parte, i poteri inerenti l'occupazione dell'area,



determinando i limiti della delega conformemente all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

8. Se le opere indicate nel comma 1 debbono eseguirsi al di fuori del perimetro dell'area di concessione, il concessionario richiede al competente ufficio regionale, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi e l'adozione dei consequenziali provvedimenti di occupazione delle aree, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Una volta intervenuto il decreto di esproprio definitivo, il concessionario o ricercatore è obbligato a rimborsare alla Regione i costi di procedura sostenuti, con le modalità individuate dal regolamento di attuazione.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo per le procedure di occupazione di aree, per i lavori e le operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

Art. 14.

Cause di cessazione della concessione

1. La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine e mancato rinnovo;
- b) per rinuncia;
- c) per revoca;
- d) per decadenza;
- e) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità.

2. La concessione oggetto di decadenza, rinuncia, scadenza e mancato rinnovo può essere conferita a terzi nel rispetto delle procedure individuate dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

3. Nei casi di cui al comma 1, alle ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.

4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania e nell'albo comunale del o dei comuni interessati.

Art. 15.

Scadenza del termine della concessione

1. Il concessionario, alla data di scadenza del termine della concessione, in assenza di un'istanza di rinnovo presentata nei termini di legge o in presenza di un diniego espresso di rinnovo, è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze.

2. In caso di istanza di rinnovo presentata nei termini di legge, la concessione è automaticamente prorogata sino all'adozione del provvedimento di rinnovo o di diniego.

Art. 16.

Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione.

2. Il concessionario che rinuncia alla concessione è costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento.

3. Dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario è obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.

Art. 17.

Revoca della concessione

1. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentano la prosecuzione dell'attività di coltivazione.

2. Il concessionario cui è revocata la concessione è obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce oggetto, unitamente alle pertinenze.

3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione determina l'indennità dovuta al concessionario.

4. I criteri per la quantificazione dell'indennità dovuta al concessionario in caso di revoca della concessione sono individuati con regolamento di attuazione.

Art. 18.

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;

b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;

c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'art. 36, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;

d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione nonostante diffida ad adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;

e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o della autorizzazione sanitaria;

f) quando il concessionario è dichiarato fallito;

g) quando il concessionario è uno degli enti indicati nell'art. 1 della legge n. 283/1961 e non ha rispettato la procedura indicata nell'art. 5;

h) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'art. 6, comma 1 e nell'art. 8, comma 1;

i) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;

l) quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 37, comma 5.

2. La decadenza della concessione è dichiarata previa contestazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni.


3. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti.

Art. 19.

Esaurimento, incoltivabilità, inutilizzabilità del giacimento

1. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità, ma può ritenere le pertinenze del giacimento.



Art. 20.

Ripristino ambientale

1. A seguito dei provvedimenti di cessazione dei rispettivi titoli, esclusivamente nei casi di incoltivabilità delle risorse, il titolare del permesso ed il concessionario sono obbligati al ripristino ambientale del sito conformemente al disciplinare approvato con regolamento.

*Capo III*AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLE AZIENDE,
STABILIMENTI E REPARTI TERMALI

Art. 21.

Definizione di azienda termale

1. Sono aziende termali quelle così definite nell'art. 1, comma 4, e costituite da uno o più stabilimenti termali in cui vengono utilizzate a scopo terapeutico:

- a) acque minerali e termali;
- b) fanghi sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni;
- c) grotte naturali e artificiali, stufe naturali e artificiali.

Art. 22.

Contenuti dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle aziende, stabilimenti e reparti termali

1. L'apertura e l'esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali annessi a complessi ricettivi è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, previo parere della azienda sanitaria locale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa istanza e non può essere ceduta a terzi, anche nel caso in cui è riferita a singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o servizi e presidi sanitari annessi all'azienda termale.

3. Il provvedimento comunale che autorizza l'apertura e l'esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali di cui al comma 1, contiene:

- a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'elencazione delle cure e dei trattamenti che possono essere erogati nell'azienda, stabilimento o reparto termale, tenuto conto dell'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque e delle correlate modalità di erogazione;
- c) l'indicazione del periodo di apertura dell'azienda termale, annuale o stagionale;
- d) la descrizione della struttura organizzativa dell'azienda termale, qualora articolata in più plessi o reparti ubicati in luoghi diversi nell'ambito del comune o dei comuni ricompresi nel perimetro della concessione;
- e) l'indicazione del direttore sanitario;
- f) l'indicazione del tecnico preposto all'attività estrattiva da individuarsi nell'ambito delle seguenti figure professionali: ingegnere con competenza specifica in materia idrotermominerale o mineraria, geologo;
- g) l'approvazione del regolamento sanitario interno.

4. Non sono oggetto di nuovo provvedimento autorizzativo i nuovi reparti nonché gli ampliamenti o adeguamenti funzionali di reparti esistenti a condizione che:

- a) facciano capo ad aziende termali già in possesso di autorizzazione;

b) in detti reparti vengano utilizzate le medesime acque minerali e termali riconosciute sulla base dell'art. 6, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e oggetto di autorizzazione;

c) le modalità di erogazione delle stesse siano già state autorizzate ai sensi delle vigenti norme. In tal caso, le aziende termali sono tenute a presentare all'azienda sanitaria locale una comunicazione corredata da una dichiarazione di responsabilità del direttore sanitario relativamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e da idonea documentazione tecnica indicante le variazioni intervenute nella struttura;

5. Le aziende stagionali possono prolungare il periodo di apertura per un lasso di tempo non superiore a sessanta giorni, qualora l'andamento della stagione lo renda opportuno, previa comunicazione all'autorità comunale sette giorni prima del termine previsto per la chiusura.

Art. 23.

Avvio dell'attività, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, può essere sospesa o revocata, previa apposita diffida, dalla competente autorità comunale nei casi in cui, a seguito di ispezioni o nell'espletamento delle attività di vigilanza sanitaria, sono constatate irregolarità e violazioni tali da compromettere il normale esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali ed il concessionario non ha provveduto alla loro eliminazione entro il termine assegnato, non superiore a sessanta giorni.

2. La riapertura stagionale delle aziende, degli stabilimenti e dei reparti termali è subordinata alla trasmissione, da parte del concessionario, di una comunicazione contenente l'indicazione della data di riapertura e di una dichiarazione di conformità dello stabilimento o reparto termale nel suo complesso e delle attività ivi esercitabili alle normative vigenti, sottoscritta nelle forme di legge dal direttore sanitario dell'azienda termale e dal concessionario, oltre che di copia dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica in caso di interruzione delle attività per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. La comunicazione di cui al comma 2 deve pervenire all'autorità comunale ed all'azienda sanitaria locale almeno trenta giorni prima della data fissata per la riapertura.

5. Alla data stabilita per la riapertura il concessionario, in assenza di provvedimenti inibitori, può dare avvio all'attività stagionale.

6. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 4 sono comunicati entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione al competente ufficio regionale.

Art. 24.

Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli stabilimenti termali e nei reparti termali

1. Il direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica, o in medicina termale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata alle patologie per le quali le acque termali hanno efficacia terapeutica, individua i servizi sanitari da erogarsi nella struttura termale dirige e coordina l'attività finalizzata all'erogazione delle prestazioni di cura termale, ivi compresa l'attività di organizzazione delle strutture sanitarie e del personale medico e del personale sanitario non medico dello stabilimento termale, assicurando che ai reparti dell'azienda sia preposto personale fornito dei titoli necessari per l'esercizio delle specifiche attività sanitarie e termali.

2. Il direttore sanitario non può esercitare le funzioni indicate nel comma 1 in più aziende termali.

3. La sostituzione del direttore sanitario è comunicata non oltre il quindicesimo giorno dalla data di insediamento del nuovo direttore sanitario e non costituisce innovazione dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 22, comma 1.



Art. 25.

Controlli periodici di qualità e di sicurezza

1. A cura del direttore sanitario dell'azienda, dello stabilimento e del reparto termale, al fine di garantire la qualità delle acque termali, devono essere eseguiti, presso strutture pubbliche autorizzate o private accreditate, periodicamente con le modalità indicate i seguenti accertamenti:

a) ogni anno almeno due controlli batteriologici, di cui uno prima della riapertura stagionale, e prove di conducibilità elettrica delle acque;

b) ogni due anni accertamenti chimici e fisicochimici delle acque.

2. Se l'esito delle prove di conducibilità elettrica di cui al comma 1, lettera a), evidenzia valori anomali nello stesso arco temporale sono disposti accertamenti chimici e fisico-chimici completi.

3. Gli esiti degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere annotati in appositi registri tenuti dal concessionario e vidimati dalla competente azienda sanitaria locale.

4. Le modalità di immissione e remissione nel sottosuolo dei fluidi termali esausti sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

Art. 26.

Utilizzazioni delle acque termali per produzione di cosmetici

1. Le acque minerali termali ed i loro derivati, oltre che per uso terapeutico, sono utilizzabili anche per la produzione di cosmetici.

2. L'autorizzazione per l'utilizzo, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione delle acque termali e loro derivati di cui alla presente legge per la produzione di cosmetici è di competenza del sindaco quale autorità sanitaria locale previo parere dell'ASL di appartenenza.

3. Con regolamento di attuazione è disciplinata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2.

Art. 27.

Caratteristiche delle acque termali

1. Nelle acque minerali termali e loro derivati, nonché nelle acque di cui all'art. 1, comma 3, lettera i), quando utilizzate in piscina, non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività antropica:

a) agenti tensioattivi;

b) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;

c) benzene;

d) idrocarburi policiclici aromatici;

e) antiparassitari;

f) policlorobifenili;

g) composti organoalogenati che non rientrano nelle lettere e) ed f).

2. Il mancato riscontro delle sostanze di cui al comma 1, attraverso metodi analitici con i livelli minimi di rendimento, riportati nell'allegato II del decreto del Ministero della salute del 29 dicembre 2003, costituisce garanzia di qualità per l'acqua termale.

3. Le sostanze indicate nel comma 1 non devono risultare rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali strumentali rilevabili, ossia a livelli di fiducia del novantacinque per cento in rapporto ad un dosaggio in bianco. I metodi utilizzati sono quelli che si avvalgono delle più moderne tecniche analitiche e che sono indicati da organismi internazionali, comunitari o nazionali.

Art. 28.

Marchio di qualità termale

1. Nell'ambito dei territori per i quali risultano adottati gli strumenti di tutela di salvaguardia urbanistica ambientale, di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 323/2000 ed all'art. 38 della presente legge, la giunta regionale propone, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 323/2000, l'attribuzione del marchio di qualità termale ai titolari di concessione per l'esercizio dell'attività termale che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) certificazione attestante l'adozione di apposito bilancio ambientale e relativa relazione tecnica;

b) documentazione attestante la conclusione di accordo volontario con ovvero tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per l'autodisciplina in ordine ad un uso più corretto dell'energia e del materiale di consumo in funzione della tutela dell'ambiente, certificato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) certificazione dell'ente competente per la promozione turistica relativamente allo svolgimento di attività di promozione per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche ricadenti nel territorio termale;

d) documentazione comprovante l'esistenza nel territorio termale di una corretta gestione dei rifiuti in funzione anche della tutela dell'ambiente naturale e della sua fruizione.

2. L'attribuzione del marchio di qualità termale è disposta con decreto del Ministero dell'ambiente ed è sottoposta a verifica triennale da parte dei Ministeri dell'ambiente e delle attività produttive.

Capo IV

PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI

Art. 29.

Utilizzazioni

1. Le piccole utilizzazioni locali sulla terraferma sono quelle definite dall'art. 1, comma 4, lettera i).

2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è consentito per le attività comportanti un risparmio energetico ed è autorizzato secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione e comunque esclusivamente mediante scambio energetico.

3. Su istanza di soggetto titolato, riconosciuta l'impossibilità di utilizzo terapeutico delle acque minerali naturali e termali riconosciute, può essere consentito il loro sfruttamento secondo le modalità di cui al comma 2.

4. La concessione di cui al comma 3 è revocata quando interviene nuova richiesta, anche da parte di un terzo, che dimostri la possibilità dello sfruttamento della risorsa a scopo terapeutico.

5. Per le piccole utilizzazioni locali, fatte salve le specifiche norme dettate dal presente articolo e dagli articoli 30 e 31, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina generale prevista dal capo II.


Art. 30.

Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca delle piccole utilizzazioni locali ha per oggetto quanto indicato all'art. 2 comma 1, lettere a) e c), integrato dalle analisi previste dal regolamento di attuazione.

2. Il permesso di ricerca relativo alle piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 1, comma 4, lettera i), è rilasciato in prima istanza per la durata massima di un anno ed è prorogabile, a seguito di istanza motivata, una sola volta, per eguale periodo.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato sulla base di un programma che dimostri la fattibilità dell'iniziativa su aree esterne a preesistenti concessioni di acque minerali e termali e purché le aree in questione siano nella disponibilità del richiedente.



Art. 31.

Oggetto della concessione, durata e rinnovo

1. Lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali è affidato in concessione sulla base di un programma di lavori che dimostri la fattibilità e cantierabilità dell'iniziativa purché in aree esterne a concessioni di acque minerali e termali.

2. La concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in possesso della capacità tecnica ed economica necessaria per lo sfruttamento della risorsa, che dimostri la disponibilità delle aree ove sono ubicati i punti di captazione e le relative strutture per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.

3. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di anni dieci nel rispetto della procedura prevista per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, ove compatibile.

4. La procedura di rinnovo della concessione è soggetta alla disciplina di cui all'art. 4, commi 13 e 14.

Capo V

ACQUE DI SORGENTE

Art. 32.

Permesso di ricerca, concessione ed utilizzazione

1. I permessi di ricerca e le concessioni per lo sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciati e rinnovati con le medesime modalità stabilite per le acque minerali naturali e termali e possono essere rilasciati:

a) in aree libere da concessioni rilasciate per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali e delle piccole utilizzazioni locali;

b) in aree già interessate da una concessione per lo sfruttamento di acque minerali naturali e termali, a seguito di accertamento della compatibilità dello sfruttamento delle due risorse e della non interferenza delle falde.

2. La domanda di riconoscimento dell'acqua di sorgente da presentare al Ministero della salute, prevista dal decreto legislativo n. 339/1999, può essere inoltrata esclusivamente:

a) dal titolare del permesso di ricerca per le acque di sorgente;

b) dal titolare del permesso di ricerca o della concessione per le acque minerali naturali e termali previa autorizzazione del competente dirigente regionale.

3. L'autorizzazione per l'immissione in commercio delle acque di sorgente ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 339/1999, nonché quella per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 339/1999, è rilasciata dal competente ufficio regionale, previo parere dell'azienda sanitaria locale, che deve anche accertare che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e conformemente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 339/1999.

4. Per le acque di sorgente, fatte salve le specifiche norme dettate dal presente articolo e dal decreto legislativo n. 339/1999, si applica, in quanto compatibile, la disciplina generale prevista dal capo II.

Capo VI

NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Autorità competente e procedure

1. I provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni e delle attività disciplinate dalla presente legge, fatta eccezione per quelli demandati ad altri enti o espressamente ad altri organi regionali, sono adottati dal competente dirigente regionale e devono intendersi definitivi ad ogni effetto di legge.

2. La procedura di rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni è disciplinata dal regolamento di attuazione.

3. Ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di ricerca e di concessione è comunicato l'avvio del procedimento di cui al comma 2.

4. Il provvedimento regionale è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al comma 2 ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

5. La proroga del permesso di ricerca è autorizzata previa comunicazione al comune territorialmente competente e con i limiti di cui all'art. 2, comma 5.

6. Il rinnovo della concessione avviene secondo le modalità indicate all'art. 4, commi 13 e 14.

7. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione e quelli che ne dichiarano la decadenza, rinuncia, revoca, estinzione per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità e inutilizzabilità del giacimento, oltre che la proroga ed il rinnovo, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

8. Il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali presuppone l'esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale quando riguarda progetti di utilizzo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i mille litri al minuto secondo, e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nel caso in cui la derivazione superi i cento litri al minuto secondo.

9. Sono da assoggettare a valutazione di incidenza, di cui all'art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, qualora non già assoggettati a valutazione di impatto ambientale, tutti i progetti relativi ad acque minerali naturali, termali, di sorgente e piccole utilizzazioni locali ricadenti in siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, nonché in siti di interesse regionale.

10. Non sono assoggettate a valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza i rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 34.

Apparecchi di misura

1. I concessionari sono tenuti ad installare, possibilmente nel punto di captazione, in luogo accessibile e, comunque, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta.

2. I concessionari di acque minerali naturali e di sorgente destinate al confezionamento hanno l'ulteriore obbligo di installare la strumentazione necessaria per la misura della conducibilità elettrica, nonché, nell'ambito del perimetro della concessione, di pluviografi e termografi.

3. Su richiesta del concessionario e compatibilmente con le caratteristiche delle opere di captazione e con le modalità di emungimento, l'ufficio regionale competente può prevedere particolari prescrizioni relativamente alle caratteristiche delle apparecchiature indicate nei commi 1 e 2.



Art. 35.

Abolizione di tasse alle concessioni regionali

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abolite le tasse di rilascio delle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, limitatamente alle voci di seguito elencate con i numeri d'ordine indicati nella tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44:

a) n. 2 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali naturali, naturali od artificiali;

b) n. 4 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

c) n. 28 - Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali naturali e termali;

d) n. 29 - Autorizzazione a trasferire il permesso di sorgenti di acque minerali naturali e termali;

e) n. 30 - Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e termali;

f) n. 31 - Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali naturali e termali e loro pertinenze;

g) n. 32 - Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e termali.

Art. 36.

Diritti proporzionali e contributi

1. I titolari dei provvedimenti di legittimazione alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse contemplate dalla presente legge, sono tenuti al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati rapportati all'estensione dell'area impegnata e diversificati nel caso di ricerca o concessione.

2. I diritti previsti al comma 1 sono così determinati:

a) euro 4,00 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di permesso di ricerca;

b) euro 35,37 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione.

Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non possono comunque essere inferiori rispettivamente a euro 800,00 per le attività di ricerca ed a euro 2.000,00 per le concessioni.

3. Gli importi del comma 2 sono ridotti alla metà per le piccole utilizzazioni locali e nel caso in cui le stesse siano utilizzate esclusivamente tramite scambio termico ivi compreso il caso della reiniezione nella falda di provenienza.

4. Se il titolare della concessione rilasciata per l'esercizio di attività termali è anche titolare, relativamente alla medesima area, di una concessione rilasciata per lo sfruttamento delle acque minerali naturali o di sorgente o di piccole utilizzazioni, i diritti proporzionali sono dovuti una sola volta.

5. Gli importi dei diritti proporzionali sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

6. I proventi dei diritti proporzionali sono utilizzati per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 38.

7. I titolari delle concessioni sono tenuti, altresì, a corrispondere un contributo annuo. Il contributo è corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai comuni ove sono ubicati i punti di educazione, dandone comunicazione al competente ufficio regionale entro i trenta giorni successivi.

8. Il contributo annuo è così determinato:

a) per le acque minerali naturali e di sorgente il contributo da corrispondersi è proporzionale alla quantità di acqua confezionata e commercializzata ed è pari a euro 0,30 a metro cubo. L'importo è ridotto del cinquanta per cento nei seguenti casi, non cumulabili fra loro:

1) commercializzazione su territorio extranazionale;

2) utilizzo del vetro per imbottigliamento. Il contributo è sospeso nel caso in cui le aziende utilizzino esclusivamente il vetro con vuoto a rendere.

b) per le acque minerali utilizzate negli stabilimenti termali, tenuto conto delle finalità socio sanitarie delle utilizzazioni e della opportunità di valorizzare ed incentivare il ricorso alle prestazioni termali, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, il contributo annuo da corrispondersi è così determinato:

1) euro 750,00 per le aziende termali con fatturato annuo fino a euro 200.000,00 riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;

2) euro 1.500,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 200.000,01 fino a euro 800.000,00;

3) euro 3.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 800.000,01 fino a euro 2.400.000,00;

4) euro 6.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 2.400.000,01 fino a euro 6.000.000,00;

5) euro 12.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 6.000.000,01 fino a euro 12.000.000,00

6) euro 24.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate superiore a euro 12.000.000,00.

Gli importi di cui sopra sono autocertificati direttamente dall'azienda o per il tramite dell'associazione nazionale di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale alla quale aderisce all'uopo delegata, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dalla azienda stessa.

c) per le piccole utilizzazioni locali il contributo è così determinato:

1) euro 2.000,00 per le attività che prevedono lo sfruttamento della risorsa tramite l'emungimento di acqua;

2) euro 1.000,00 per le attività che non prevedono lo sfruttamento della risorsa secondo la lettera che precede ma esclusivamente lo scambio termico compresa la reiniezione nella falda di provenienza.

Gli importi previsti alla presente lettera sono ridotti alla metà nel caso di utilizzo in abitazioni private.

9. I diritti proporzionali stabiliti nel comma 2 sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.

10. Le strutture pubbliche, quali scuole di ogni ordine e grado, ospedali e strutture assimilabili sono esonerate dal pagamento dei diritti e contributi per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.

11. Per le nuove attività i contributi previsti dai commi 7 e 8 sono corrisposti a decorrere dal terzo anno dall'inizio della produzione.

12. Gli introiti derivanti dai contributi di cui ai commi 7 e 8 sono utilizzati dai comuni, con destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale. Se la concessione interessa il territorio di più comuni, gli introiti di cui ai commi 7 e 8 sono ripartiti tra i comuni interessati in proporzione della superficie territoriale ricompresa in ciascun comune.



Art. 37.

Sanzioni - Vigilanza - Controlli

1. Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.

2. Chiunque coltivi le acque minerali naturali, le acque termali, le acque di sorgente e le piccole utilizzazioni locali in assenza della concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00; la stessa sanzione può essere comminata per l'inosservanza dell'obbligo di chiusura mineraria dei pozzi.

3. In caso di omessa installazione, nel termine stabilito dal competente dirigente regionale, o di manomissione degli strumenti prescritti dall'art. 32, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 riferita ad ogni singolo strumento.

4. In caso di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione delle notizie richieste dal competente dirigente regionale o di inosservanza delle disposizioni della presente legge, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di ricerca e di concessione o di quelle emanate in forza di essi, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.

5. La persistenza o reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 3 e 4, nonché l'inosservanza di specifici obblighi imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione o di specifiche prescrizioni del competente dirigente regionale, costituisce motivo di decadenza del permesso di ricerca o della concessione.

6. In caso di attività oggetto della presente legge svolte senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 50.000,00.

7. Le sanzioni amministrative sono irrogate, previa trasmissione di apposito atto di contestazione e con assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare controdeduzioni, da parte del competente ufficio regionale che provvede al relativo accertamento ed alla riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

8. La vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente, termali e delle piccole utilizzazioni locali è attribuita al competente ufficio regionale.

9. Le funzioni di polizia e vigilanza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 ed alla legge n. 323/2000 sono esercitate dalle competenti aziende sanitarie locali con l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 38.

Pianificazione e programmazione regionale di settore

1. Ai fini di una valorizzazione e di un razionale utilizzo del patrimonio di cui alla presente legge, la Regione adotta il piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali e promuove l'associazionismo e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni di cui alla presente legge, anche su iniziativa di uno o più interessati.

2. La giunta regionale promuove inoltre la realizzazione di programmi di ricerca tecnicospicifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse e partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore, anche tramite le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonché degli enti locali i cui territori sono interessati dalle risorse disciplinate dalla presente legge.

3. I piani ed i programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla giunta regionale, sentiti i comuni interessati e le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

4. I piani ed i programmi sono finanziati con i proventi dei diritti proporzionali di cui all'art. 36 e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermominerale.

5. La giunta regionale contribuisce al finanziamento di specifici progetti, a condizione che essi siano presentati dai soggetti indicati ai commi 2, 3 e 4; le modalità sono stabilite da appositi bandi.

Art. 39.

Contenuti del piano regionale di settore

1. Il piano regionale di settore di cui all'art. 38, comma 1, ha le seguenti finalità e contenuti:

a) l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle risorse idrotermominerarie;

b) le forme di tutela e di utilizzazione delle risorse disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei piani di tutela delle acque redatti dalle autorità competenti, con delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie per contrasto con esigenze di tutela ambientale e delle risorse naturali a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dell'ecosistema;

c) il monitoraggio ed il controllo ai fini della tutela e del rispetto delle prescrizioni del piano di settore delle risorse disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione.

Art. 40.

Formazione e pubblicazione del piano

1. Il piano è adottato dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentiti gli enti locali interessati, le competenti autorità regionali, locali e statali preposte alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente, termali e delle piccole utilizzazioni locali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, ed è reso noto a mezzo pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di adozione del piano di settore gli aventi diritto ed i soggetti interessati, unitamente alle associazioni di categoria ed altri organismi associativi, possono proporre osservazioni nelle forme previste dalla disciplina dettata per gli strumenti urbanistici generali.


3. Sulle osservazioni decide in via definitiva la giunta regionale con la delibera di approvazione del piano di settore che è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

4. Il piano di settore è soggetto a revisione quinquennale con le stesse modalità previste per l'adozione e l'approvazione.

Art. 41.

Inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale

1. Ai fini dell'inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.



Art. 42.

Impianti per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali

1. Le opere necessarie alla ricerca, coltivazione ed utilizzazioni delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali costituiscono opere per le quali è prevista la promozione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2004.

2. Il regolamento di attuazione individua le strutture e gli impianti necessari per la coltivazione delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali, per i quali è prevista la promozione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2004, nonché procedure alternative semplificate per il rilascio della concessione edilizia in variante agli strumenti urbanistici locali, conformemente alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni.

Art. 43.

Incentivazione

1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'art. 9 della legge n. 323/2000, attiva iniziative di formazione professionale tese al conseguimento, presso enti pubblici e privati, delle necessarie qualifiche, relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali «operatore termale», «massaggiatore», «capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» e similari, disciplinandone i profili ed il percorso formativo.

2. La Regione, con proprio regolamento, determina premialità per i soggetti che, a seguito delle iniziative di cui al comma 1, dimostrino di occupare uno o più soggetti che hanno partecipato ai corsi di formazione.

3. La Regione sostiene programmi e progetti di intervento atti ad ottimizzare la fruibilità dei servizi connessi allo sfruttamento delle risorse a mezzo di appositi piani finanziari ed incoraggiando le iniziative in comune tese a sviluppare distretti o filiere.

4. La Regione può erogare contributi in favore degli enti bilaterali costituiti dalla contrattazione collettiva idrotermominerale.

Art. 44.

Norme transitorie

1. I permessi di ricerca e le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi ed agli effetti del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 e della legge n. 896/1986, conservano validità fino alla scadenza originariamente stabilita con l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge.

2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini scadono nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall'art. 4, comma 13.

3. I concessionari per la coltivazione e lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, possono richiedere ed ottenere il rinnovo anticipato della concessione per la durata massima prescritta dall'art. 4, comma 4, se risultano titolari del relativo titolo legittimante da almeno dieci anni, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento della risorsa secondo il programma dei lavori approvato, hanno sempre attuato, nel periodo di vigenza della concessione, i programmi dei lavori approvati senza subire contestazioni dal competente organo regionale e, limitatamente alle attività termali, le esercitano in stabilimenti o strutture termali di cui all'art. 1, comma 4, lettera d).

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari di concessioni, ai sensi del regio decreto n. 1443/1921, ed autorizzazioni di cui alla legge n. 896/1986 ed i subconcessionari:

a) richiedono, ove necessario, l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);

b) trasmettono una perizia giurata, redatta nelle forme di legge da tecnico abilitato, dalla quale risultino identificate le pertinenze come definite dall'art. 11;

c) comunicano l'avvenuta installazione degli strumenti indicati nell'art. 34 e le relative caratteristiche tecniche;

5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge i titolari di concessione possono richiedere l'individuazione dell'area di cui all'art. 4, comma 9, previa presentazione di idonea documentazione tecnica.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, i contitolari delle concessioni disciplinate dalla presente legge intestate a più soggetti ne chiedono il trasferimento a singola persona fisica o giuridica, legalmente costituita in forma societaria o consortile tra i medesimi soggetti, in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato dal competente dirigente regionale. La richiesta di trasferimento è trasmessa, in forma scritta con autentica notarile, da tutti i contitolari ovvero deve risultare da apposito verbale notarile con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 3, codice civile.

7. Alla mancata richiesta di trasferimento della concessione nel termine stabilito dal comma 6 consegue il procedimento di decadenza della concessione ovvero la rinuncia alla quota di contitolarità.

8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto n. 1443/1927, sono prorogate per cinquanta anni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative subconcessioni per venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non siano incorsi in motivi di decadenza. Alla scadenza suddetta è applicata la presente legge.

9. Gli importi dei diritti e contributi di cui all'art. 36 sono dovuti a partire dall'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge salvo che non sia diversamente disposto.

10. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge è approvato in via definitiva dalla Giunta regionale il piano regionale di settore di cui all'art. 38 e seguenti.

11. A far tempo dalla entrata in vigore della presente legge non sono più dovute le somme versate a qualsiasi titolo per l'utilizzo delle pertinenze.

12. Fino all'attivazione delle previsioni dell'art. 36, comma 7, sono dovuti i diritti proporzionali annui di cui agli articoli 10 e 25 del regio decreto n. 1443/1927 nella misura attuale.

13. Ai fini dell'interpretazione della presente legge si tiene conto delle norme comunitarie e nazionali.

14. La vigilanza di cui al comma 8 dell'art. 37, attribuita ai competenti uffici regionali, è espletata attraverso sopralluoghi, prelievi e rilevamenti, previa informazione ai proprietari che interferiscono con le sorgenti.

Art. 45.

Perforazioni non autorizzate

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, senza la preventiva autorizzazione, presentano apposita istanza di sanatoria con le modalità previste nel regolamento di attuazione. Essi sono altresì tenuti al pagamento della sanzione di euro 15.000,00 previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate.



Art. 46.

Consulta

1. È istituita la consulta degli enti locali e dei concessionari composta dall'assessore competente, o suo delegato, dai sindaci dei comuni interessati o loro delegati e da due rappresentanti nominati dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della stessa sono disciplinate con regolamento di attuazione.

Art. 47.

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le entrate derivanti dai diritti proporzionali e contributi di cui all'art. 36 affluiscono quali entrate extra tributario nell'unità previsionale di base 9.31.71 e relativo capitolo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse annuali di cui al comma 1, accertate mediante iscrizione nella parte uscita dell'unità previsionale di base 2.68.156 e relativo capitolo.

Art. 48.

Norma finale

1. Per quanto non previsto continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia in quanto compatibili con la presente legge.

2. L'art. 58 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 è abrogato.

3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 luglio 2008

BASSOLINO

08R0486

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2008, n. 9.

Modifica al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 33 del 18 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 24, è così modificato:

a) dopo le parole «legge 24 dicembre 1993, n. 560» aggiungere le parole «e dell'art. 28 della legge dell'8 agosto 1977, n. 513»;

b) dopo le parole «sono ridotti a cinque anni» inserire le parole, «anche per i contratti già posti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

1° agosto 2008

BASSOLINO

08R0487

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 3 2 1 *

€ 3,00

